SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati contenuti nei tredici questionari per l'elaborazione degli studi di settore approvati con decreto ministeriale del 23 ottobre 2000. (Provvedimento n. 2001/27307).

01A2668

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. **88.**

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati *standard* di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

4. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000» si intendono

esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 2.

(Incentivazione degli investimenti)

1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 3.

(Modalità d'intervento sui finanziamenti)

1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno.

3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 4.

(Applicazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.

Art. 5.

(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati)

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:» sono sostituite dalle seguenti: «Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità

alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».

5. Il comma 8-*bis* dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Art. 6.

(Norma interpretativa)

1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

2. Il contributo compensativo è erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorità portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subirà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario.

3. Il contributo compensativo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

Art. 7.

(Iniziative a favore del cabotaggio nel Mediterraneo)

1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo dello stesso.

Art. 8.

(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

1998, n. 30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.

3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale)

1. All'articolo 105, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: «tale conferimento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002».

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.

Art. 10.

(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi)

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione».

2. All'articolo 45-*bis* del codice della navigazione le parole: «, in casi eccezionali e per periodi determinati,» sono soppresse.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4755):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BERSANI) il 26 luglio 2000.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione il 27, 28 settembre e 11 ottobre 2000.

Relazione scritta annunciata il 17 ottobre 2000 (atto n. 4755/*A* - relatore sen. CARPINELLI).

Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7451):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, XI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 5, 13 e 20 dicembre 2000.

Esaminato in aula il 15, 17 gennaio 2001 e approvato con modificazioni, il 23 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4755-*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 6 febbraio 2001 e approvato il 20 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 6 agosto 1999 recante «Identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1999, n. 256.

Note all'art. 1, comma 3:

— Il testo vigente dell'art. 143 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723 (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1976, n. 4) e dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49) è il seguente:

«Art. 143 *(Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.».

— Il testo del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 199 del 31 luglio 1985.

— Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1991, n. 182.

— L'art. 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale» (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1989, n. 143, supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;».

Nota all'art. 1, comma 4:

— Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda in nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 1, comma 5:

— Il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale» (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2000, n. 10) è il seguente:

«Art. 2. *(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali)*. — 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso art. 2.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dal-

l'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.».

Note all'art. 1, comma 6:

— L'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante «Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (*Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1997, n. 183) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collega ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;

c) attività di sviluppo, precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili sostenuti.

3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.

6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonché dell'art. 16, commi 2 e 3, decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.».

Note all'art. 2, comma 1:

— Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda in nota all'art. 1, comma 2.

— L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/88 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 18 luglio 1998) è il seguente:

«Art. 3 *(Aiuti al funzionamento connessi al contratto).* 1. Fino al 31 dicembre 2000 gli aiuti alla produzione a favore di contratti di costruzione e trasformazione di navi, ma non a favore della riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto (compreso l'equivalente sovvenzione di qualsiasi aiuto concesso all'armatore o a terzi) non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell'aiuto. Per i contratti di costruzione navale con valore contrattuale prima dell'aiuto superiore ai 10 milioni di ecu il massimale è del 9%, negli altri casi del 4,5%.».

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione della dichiarazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.

Nota all'art. 3, comma 3:

— Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda in nota all'art. 1, comma 2.

— L'art. 5 della citata legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mandata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.

2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'ottanta per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

3. La garanzia del fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.

4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti *una tantum* effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo stesso.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire ventimila milioni per l'anno 1998.

Nota all'art. 4, comma 1:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (*Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 3. — Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 4, comma 2:

— L'art. 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» (*Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre l998, n. 283) è il seguente:

«6. — Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonché alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonché la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. È fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 318 del codice della navigazione così come modificato dalla presente legge e dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è il seguente:

«Art. 318 *(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio)*. — 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulari dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.

3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio.

Nota all'art. 5, commi 2, 3 e 4:

Il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione» (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49) come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 2 *(Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel registro)*. — 1. Per le navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'art. 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7. Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:

a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1º gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni; dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

b) le navi iscritte al registro di cui all'art. 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1, dell'art. 318, del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante;

c) le navi iscritte al registro di cui all'art. 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonché le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera *b)*. Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;

d) le navi di cui alle lettere *b) e c)* potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione.

1-*bis*. In deroga al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali ai sensi del comma 2, dell'art. 318, del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.

2-*bis*. Le navi di cui al comma 1, lettera *a)*, che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1, dell'art. 318, del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.».

Note all'art. 5, comma 5:

— Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario) come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale» (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2000, n. 276, è il seguente:

«Art. 48 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nei periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera *e-ter* del comma 1, dell'art. 10, ai Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire dalle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1, dell'art. 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1, dell'art. 65, da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12.

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera *b)*. Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco *(croupiers)* direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

2-*bis*. Le disposizioni di cui alle lettere *g) e g- bis)* del comma 2, si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa .

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, a il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9.

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore al periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere *a), c)* e *m),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992 n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso a in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza del l'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito, nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5;

8-*bis.* In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni; è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987. n. 317, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto».

— Il testo degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 3 del decreto legge 31 luglio 1997, n. 317 recante: «Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS» (*Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1987, n. 179), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1997, n. 398 (*Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1987, n. 231) è il seguente:

«Art. 4. — 1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art. 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno».

«Art. 5. — 3. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 e 4, non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 1, comma 2.»

Note all'art. 6, comma 1:

— L'art. 8 della citata legge 28 dicembre 1999, n. 522 (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2000, n. 10) è il seguente:

«Art. 8 *(Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime).* — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge *4 dicembre 1993, n. 494,* alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della *legge 14 giugno 1989 n. 234,* fino alla loro scadenza.

2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998, l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Il decreto ministeriale 15 novembre 1995, n. 595 «Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1996, n. 158.

Note all'art. 6, comma 3:

— Per l'art. 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Note all'art. 7, comma 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, recante: «Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale» (*Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1975, n. 149) è il seguente:

«Art. 9. — Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinché i servizi siano svolti in conformità della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni.

Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

— Il testo dell'art. 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante: «Norme per la ristrutturazione della flotta (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato (*Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1986, n. 289, S.O.) è il seguente:

«Art. 19. — 1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è ridotta nella misura dell'1 per mille ed è utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle società di navigazione, nonché per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'art. 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente art. 2 e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 11 della presente legge».

Note all'art. 8, comma 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)* del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali» (*Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, n. 167), convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 343 (*Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1995, n. 193) è il seguente:

«3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

(Omissis).

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato «GMDSS - Global Maritime System and Safety System», indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.»

— Il testo degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, e 6-*bis* del citato decreto-legge n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2, è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.»

«Art. 6. — 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione».

«Art. 6-*bis (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca).* — 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6, sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

— Il testo dell'art. 9 della citata legge 28 dicembre 1999, n. 522 è il seguente:

«Art. 9 *(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)*. — 1. Dal 1° gennaio 1999, i benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999 - 2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1, devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1, consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «come sostituito dall'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato».

Nota all'art. 8, comma 2:

— Il testo dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 è il seguente:

«8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000, la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.».

Nota all'art. 8, comma 3:

— Il testo dell'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1999, n. 46, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 31 *(Fondo unico di amministrazione)*. — 1. È costituito presso ciascuna amministrazione un Fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:

gli importi di cui agli stanziamenti degli articoli 36 e 37 del primo C.C.N.L. del comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;

la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;

le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;

gli importi relativi all'indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;

L. 24.600 *pro-capite* mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;

L. 15.000 *pro-capite* mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo.».

Note all'art. 9, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 105, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», (*Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.) come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 105 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84,e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1, sono in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittima e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1º gennaio 2002.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e, le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

Note all'art. 10, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (*Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1993, n. 234), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (*Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285), come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 1. — 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività hanno durata di sei anni, alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione.».

— Il testo dell'art. 42, secondo comma, del codice della navigazione è il seguente:

«Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.».

Nota all'art. 10, comma 2:

— Il testo dell'art. 45-*bis* del codice della navigazione come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 45-*bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione)*. — Il concessionario previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.».

Note all'art. 11, comma 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* e dell'art. 4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413, è il seguente;

«Art. 1. — 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;

«Art. 4. — Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n 431, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della citata legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

a) - b) Omissis

c) per gli interventi di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.

01G0146

LEGGE 24 marzo 2001, n. **89.**

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

ART. 1.

(Pronuncia in camera di consiglio).

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 375. — *(Pronuncia in camera di consiglio).* – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o

quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma ».

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

ART. 2.

(Diritto all'equa riparazione).

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

ART. 3.

(Procedimento).

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di con-

siglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

ART. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità).

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

ART. 5.

(Comunicazioni).

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3813):

Presentato dal senatore Michele PINTO ed altri il 16 febbraio 1999.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 marzo 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21, 27 e 28 aprile 1999; 16 e 22 marzo 2000; 25 e 31 maggio 2000; 29 giugno 2000; 4, 5 e 6 luglio 2000.

Relazione scritta presentata il 14 settembre 2000 (atto n. 3813/*A*- relatore sen. Follieri).

Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7327):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 29 novembre 2000; 23 gennaio 2001 ed 8 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 12 febbraio 2001 ed approvato, con modificazioni, il 6 marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 3813-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede dilberante, il 7 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede legislativa, ed approvato l'8 marzo 2001.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 332, 360 e 378 del codice di procedura civile:

«Art. 332 *(Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili).* — Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma».

«Art. 360 *(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).* — Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto».

«Art. 378 *(Deposito di memorie di parte).* — Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1955, n. 221:

«Art. 6. — 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartiai, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du proces dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a drôit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience».

— Si riporta il testo dell'art. 2056 del codice civile:

«Art. 2056 *(Valutazione dei danni).* — Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del codice di procedura penale:

«Art. 11 *(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* — 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1 .

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

— Si riporta il testo degli articoli 125 e 737 del codice di procedura civile:

«Art. 125 *(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).* — Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.».

«Art. 737 *(Forma della domanda e del provvedimento).* — I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 agosto 1955, n. 848, vedi nelle note all'art. 2.

01G0147

DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. **90.**

Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici da iscrivere alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000-2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Borse di studio per la formazione dei medici specialisti

1. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 335 miliardi.

2. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La frequenza dei corsi da parte dei medici destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1, ha effetto immediato.

4. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1, è destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0145

DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. **91.**

Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante *disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*, al fine di attuare nella maniera più efficiente la riforma, completando l'adeguamento delle risorse ai nuovi compiti richiesti ai giudici di pace;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente: «2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 1° ottobre 2001.»

2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 1° ottobre 2001.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0150

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1056ª seduta pubblica per mercoledì 4 aprile 2001, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

01A3810

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2001.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Fulvio Sodano, dal dott. Salvatore Mangano e dalla dott.ssa Laura Franchina;

Visto il proprio decreto, in data 19 giugno 2000, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2000, con il quale la dott.ssa Rosa Inzerilli è stata nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione della dott.ssa Laura Franchina;

Visto il proprio decreto, in data 3 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti in data 6 ottobre 2000, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento, per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dott. Fulvio Sodano non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Decreta:

La dott.ssa Donatella Ferrera, vice prefetto aggiunto, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagheria (Palermo), in sostituzione del dott. Fulvio Sodano.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 211

01A3534

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 gennaio 2001.

Tempi e modalità tecniche della certificazione in attuazione del comma 7 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 (patto di stabilità interno).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il patto di stabilità interno per le province e i comuni;

Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000 (registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 184) adottato d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui sono state definite le modalità tecniche di computo del disavanzo di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999;

Visto l'art. 30, comma 7, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, in cui si prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 6 dell'art. 30, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità tecniche della certificazione che gli enti sono tenuti a presentare per ottenere la riduzione sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto espressamente previsto dal predetto comma 6 dell'art. 30, così come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Sentito il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per gli enti che hanno diritto alla riduzione di 50 punti base sui tassi d'interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica entro il 15 marzo 2001, tramite il proprio sito Internet www.tesoro.it ed attraverso comunicato stampa, il conseguimento o meno, nell'anno 2000, dell'obiettivo di riduzione del disavanzo, di cui all'art. 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, distintamente per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni.

2. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione del disavanzo sia stato complessivamente conseguito, a livello di comparto, come definito al precedente comma 1, tutti gli enti appartenenti al comparto stesso beneficeranno della riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, così come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000. Tale riduzione verrà effettuata d'ufficio senza presentazione da parte degli enti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della certificazione di cui al comma 7 del citato art. 30 della legge n. 488 del 1999. La riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2001 ed è operata sulle rate in scadenza a partire dal 30 giugno 2001.

3. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione del disavanzo non sia stato complessivamente conseguito, a livello di comparto, come definito al precedente comma 1, la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti è concessa soltanto ai singoli enti che dimostrino di aver conseguito il loro obiettivo programmatico, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000.

4. Per le finalità di cui al comma 3, gli enti interessati, solo dopo aver accertato, nella comunicazione di cui al comma 1, il mancato conseguimento dell'obiettivo complessivo, a livello di comparto, dovranno far pervenire, entro il 30 aprile 2001, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione, sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. I modelli di certificazione e le modalità tecniche di compilazione degli stessi sono definiti nell'allegato *A* del presente decreto.

5. Entro il successivo 15 giugno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco degli enti ammessi al beneficio.

6. La riduzione ha effetto, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2001. Il relativo beneficio inerente all'intero anno 2001 è applicato sulla rata in scadenza il 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Disposizioni per gli enti che hanno diritto alla riduzione di 100 punti base sui tassi d'interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

1. Agli enti che, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, dimostrino di aver ridotto il proprio disavanzo nella misura indicata dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000, è concessa una riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, così come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

2. A tal fine gli enti interessati dovranno far pervenire, entro il 30 aprile 2001, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione, sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. I modelli di certificazione e le modalità tecniche di compilazione degli stessi sono definiti nell'allegato *B* del presente decreto.

3. Entro il successivo 15 giugno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco degli enti ammessi al beneficio.

4. La riduzione, non cumulabile con quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ha effetto, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2001. Il relativo beneficio inerente all'intero anno 2001 è applicato sulla rata in scadenza il 31 dicembre 2001.

Art. 3.

Aspetti procedurali della Cassa depositi e prestiti

1. Gli aspetti interpretativi e procedurali connessi all'operatività della Cassa depositi e prestiti, in attuazione del presente decreto, saranno comunicati attraverso il sito internet della Cassa depositi e prestiti (www.cassaddpp.it).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 127

ALLEGATO *A*

MODELLI PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL DISAVANZO DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

In caso di mancato conseguimento, a livello complessivo, dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, distintamente per i comparti delle regioni, delle province e dei comuni, per ottenere la riduzione di 50 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui al comma 6 dello stesso art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, gli enti che, singolarmente, hanno conseguito il proprio obiettivo programmatico per l'anno 2000, devono presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione conforme ai modelli di seguito riportati, elaborati distintamente per:

mod. 1 - regioni che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

mod. 2 - regioni che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

mod. 3 - regioni che si avvalgono della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri;

mod. 4 - province e comuni che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

mod. 5 - province e comuni che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

mod. 6 - province e comuni che si avvalgono della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri.

La certificazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

I dati certificati devono riportare le entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente pagate.

Per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, così come definito al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati dal Tesoriere dell'ente.

È necessario, pertanto, che l'ente provveda alla regolarizzazione di tutti i sospesi di tesoreria (incassi senza reversale o pagamenti senza mandato).

La certificazione dovrà essere predisposta dagli enti interessati solo nel caso in cui, dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, risulti il mancato conseguimento dell'obiettivo complessivo, a livello di comparto.

I modelli di certificazione dovranno essere compilati in ogni loro parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in milioni di lire.

Le certificazioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2001 per posta ordinaria o via fax, ai seguenti indirizzi: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - fax: 06/47613522 oppure 06/4814027.

In caso di invio tramite fax (ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), il modello nella versione originale dovrà essere conservato agli atti da parte degli enti.

È necessario, inoltre, che nella lettera di trasmissione del certificato sia riportata l'indicazione del referente (nominativo, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail) cui poter richiedere chiarimenti in ordine alla certificazione presentata.

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 1**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

REGIONE: ______________________________

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che l'ente ha scelto di non avvalersi della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

OBIETTIVI VOCI	*Riferimenti al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della progr. econ. del 1° agosto 2000*	2000
A SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	Allegato n. 2, paragrafo 1.2.	+/-
B Intervento correttivo per l'anno 2000	Allegato n. 2, paragrafo 1.3.	+
C Eventuale recupero su obiettivo '99	Allegato n. 2, paragrafo 1.4.	+
D **SALDO PROGRAMMATICO per l'anno 2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B) + (punto C)	Allegato n. 2, paragrafo 1.5.	+/-

RISULTATI VOCI	*Riferimenti all'Allegato A della circolare n. 8 del 25 febbraio 2000*	2000
E **SALDO FINANZIARIO anno 2000**	Allegato A - 4° trim. (punto 22) - anno 2000	+/-

VERIFICA	
F ***SCOSTAMENTO SULL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2000*** somma algebrica di: (punto E) - (punto D)	+/-
L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO D RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO F E' POSITIVO O IN PARITA'	

LUOGO ______________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Nome Cognome) (Nome Cognome)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 2**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

REGIONE: ______________________________

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che l'ente ha scelto di avvalersi della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

OBIETTIVI VOCI	*Riferimenti al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della progr. econ. del 1° agosto 2000*	**2000**
A SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	Allegato n. 2, paragrafo 2.2.	+/-
B Intervento correttivo per l'anno 2000	Allegato n. 2, paragrafo 2.3.	+
C Eventuale recupero su obiettivo '99	Allegato n. 2, paragrafo 2.4.	+
D **SALDO PROGRAMMATICO per l'anno 2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B) + (punto C)	Allegato n. 2, paragrafo 2.5.	+/-

RISULTATI VOCI	*Riferimenti all'Allegato A della circolare n. 8 del 25 febbraio 2000*	**2000**
E **SALDO FINANZIARIO anno 2000**	Allegato A - 4° trim. (punto 22) - anno 2000	+/-

VERIFICA	
F ***SCOSTAMENTO SULL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2000*** somma algebrica di: (punto E) - (punto D)	+/-
L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO D RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO F E' POSITIVO O IN PARITA'	

LUOGO ______________________ DATA ______________

IL PRESIDENTE

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ ______________________

(Nome Cognome) (Nome Cognome)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 3**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

REGIONE: ______________________________

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che l'ente ha scelto di avvalersi della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

	OBIETTIVI VOCI	*Riferimenti al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della progr. econ. del 1° agosto 2000*	BIENNIO 1999-2000
A	SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999	Allegato n. 2, paragrafo 2.1.	+/-
B	SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	Allegato n. 2, paragrafo 2.2.	+/-
C	**SALDO TENDENZIALE BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B)		+/-
D	Intervento correttivo per l'anno 1999	Allegato n. 2, paragrafo 2.1.	+
E	Intervento correttivo per l'anno 2000	Allegato n. 2, paragrafo 2.3.	+
F	**Intervento correttivo biennio 1999-2000** Somma algebrica di: (punto D) + (punto E)		+
G	**SALDO PROGRAMMATICO BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto C) + (punto F)		+/-

	RISULTATI VOCI	*Riferimenti all' Allegato A - 4° trim. della circolare n. 8 del 25-02-2000*	BIENNIO 1999-2000
H	SALDO FINANZIARIO anno 1999	(punto 22) - anno 1999	+/-
I	SALDO FINANZIARIO anno 2000	(punto 22) - anno 2000	+/-
L	**SALDO FINANZIARIO BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto H) + (punto I)		+/-

	VERIFICA	
M	***SCOSTAMENTO SULL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO DEL BIENNIO 1999-2000*** Somma algebrica di: (punto L) - (punto G)	+/-

L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO G RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO M E' POSITIVO O IN PARITA'

LUOGO ______________________________ DATA ______________

IL PRESIDENTE

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Nome Cognome) (Nome Cognome)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 4**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

☐ **PROVINCIA DI:** ______________________

☐ **COMUNE DI:** ______________________ (Prov. ________)

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che l'ente ha scelto di non avvalersi della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

OBIETTIVI VOCI	*Riferimenti agli Allegati della circolare n. 4 del 4 febbraio 2000*	2000
A SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	Allegato A1, punto 2	+/-
B Intervento correttivo per l'anno 2000	Allegato A1, punto 5	+
C Eventuale recupero su obiettivo '99	Allegato A1, punto 6	+
D **SALDO PROGRAMMATICO per l'anno 2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B) + (punto C)	Allegato A1, punto 7	+/-

RISULTATI VOCI	*Riferimenti agli Allegati della circolare n. 4 del 4 febbraio 2000*	2000
E **SALDO FINANZIARIO** anno 2000	Allegato C opp. D opp. E - 4° trim. (punto S) - anno 2000	+/-

VERIFICA	
F ***SCOSTAMENTO SULL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2000*** somma algebrica di: (punto E) - (punto D)	+/-
L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO D RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO F E' POSITIVO O IN PARITA'	

LUOGO ______________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ ______________________

(Nome Cognome) (Nome Cognome)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 5**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

☐ **PROVINCIA DI:** ______________________________

☐ **COMUNE DI:** ______________________________ (Prov. ________)

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000:

VISTI gli atti d'ufficio:

CONSIDERATO che l'ente ha scelto di avvalersi della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

OBIETTIVI VOCI	*Riferimenti agli Allegati della circolare n. 4 del 4 febbraio 2000*	2000
A SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	Allegato A2, punto 8	+/-
B Intervento correttivo per l'anno 2000	Allegato A2, punto 11	+
C Eventuale recupero su obiettivo '99	Allegato A2, punto 12	+
D **SALDO PROGRAMMATICO per l'anno 2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B) + (punto C)	Allegato A2, punto 13	+/-

RISULTATI VOCI	*Riferimenti agli Allegati della circolare n. 4 del 4 febbraio 2000*	2000
E **SALDO FINANZIARIO anno 2000**	Allegato C opp. D opp. E - 4° trim. (punto S) - anno 2000	+/-

VERIFICA	
F ***SCOSTAMENTO SULL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2000*** somma algebrica di: (punto E) - (punto D)	+/-
L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO D RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO F E' POSITIVO O IN PARITA'	

LUOGO ______________________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ ______________________

(Nome Cognome) (Nome Cognome)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 6**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

☐ **PROVINCIA DI:** ____________________

☐ **COMUNE DI:** ____________________ (Prov. ________)

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che l'ente ha scelto di avvalersi della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

	OBIETTIVI VOCI	Riferimenti agli Allegati della circolare n. 4 del 4 febbraio 2000	BIENNIO 1999-2000
A	SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999	Allegato A2, punto 2	+/-
B	SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	Allegato A2, punto 8	+/-
C	**SALDO TENDENZIALE BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B)		+/-
D	Intervento correttivo per l'anno 1999	Allegato A2, punto 5	+
E	Intervento correttivo per l'anno 2000	Allegato A2, punto 11	+
F	**Intervento correttivo biennio 1999-2000** Somma algebrica di: (punto D) + (punto E)		+
G	**SALDO PROGRAMMATICO BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto C) + (punto F)		+/-

	RISULTATI VOCI	Riferimenti agli Allegati della circolare n. 4 del 4 febbraio 2000	BIENNIO 1999-2000
H	SALDO FINANZIARIO anno 1999	Allegato C opp. D opp. E - 4° trim. (punto S) - anno 1999	+/-
I	SALDO FINANZIARIO anno 2000	Allegato C opp. D opp. E - 4° trim. (punto S) - anno 2000	+/-
L	**SALDO FINANZIARIO BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto H) + (punto I)		+/-

	VERIFICA	
M	***SCOSTAMENTO SULL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO DEL BIENNIO 1999-2000*** Somma algebrica di: (punto L) - (punto G)	+/-
	L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO G RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO M E' POSITIVO O IN PARITA'	

LUOGO ____________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____________________ ____________________

(Nome Cognome) (Nome Cognome)

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA
DELL'ESATTEZZA DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE

Ad integrazione delle indicazioni fornite nell'allegato *A*, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1) esistenza della firma del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco del comune e del responsabile del servizio finanziario dell'ente;

2) indicazione di nomi e cognomi dei firmatari;

3) esistenza della data;

4) esistenza del timbro dell'ente;

5) corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

6) leggibilità del certificato in ogni sua parte;

7) conformità del certificato al modello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

8) inesistenza di voci non previste dal certificato;

9) indicazione di valori espressi solamente in milioni di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

10) esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

11) Redazione della certificazione con sistema dattilografico o di videoscrittura su PC.

ALLEGATO *B*

MODELLI PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL DISAVANZO SUPERIORE ALLO 0,3% DEL P.I.L., NEL BIENNIO 1999-2000, COME DEFINITO DALL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 1° AGOSTO 2000.

Per ottenere la riduzione di 100 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, gli enti che, singolarmente, hanno conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo definito dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000, devono presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione conforme ai modelli di seguito riportati, elaborati distintamente per:

mod. 7 - regioni;

mod. 8 - province e comuni.

La certificazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

I dati certificati devono riportare le entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente pagate.

Per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, così come definito al comma 2, dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati dal Tesoriere dell'ente.

È necessario, quindi, che l'ente provveda alla regolarizzazione di tutti i sospesi di tesoreria (incassi senza reversale o pagamenti senza mandato).

Condizione preliminare per la predisposizione della certificazione è che gli enti abbiano conseguito il proprio obiettivo programmatico per l'anno 2000, con una delle modalità previste dall'art. 30 della legge del 23 dicembre 1999, n. 488.

I modelli di certificazione dovranno essere compilati in ogni loro parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in milioni di lire.

Le certificazioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2001 per posta ordinaria o via fax, ai seguenti indirizzi: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - fax: 06/47613522 oppure 06/4814027.

In caso di invio tramite fax (ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), il modello nella versione originale dovrà essere conservato agli atti da parte degli enti.

È necessario, inoltre, che nella lettera di trasmissione del certificato sia riportata l'indicazione del referente (nominativo, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail) a cui poter richiedere chiarimenti in ordine alla certificazione presentata.

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 7**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

REGIONE: ______________________

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

	OBIETTIVI VOCI	*Riferimenti ai prospetti dell'Allegato n.2, paragrafo 4, al decreto del Ministro del Tesoro del 1/08/2000*	**BIENNIO 1999-2000**
A	SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999	punto A	+/-
B	SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	punto B	+/-
C	**SALDO TENDENZIALE BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B)	punto C	+/-
D	Intervento correttivo per l'anno 1999	punto D	+
E	Intervento correttivo per l'anno 2000	punto E	+
F	**Intervento correttivo biennio 1999-2000** Somma algebrica di: (punto D) + (punto E)	punto F	+
G	**Intervento correttivo aggiuntivo** (punto F) x 0,5	punto G	+
H	**OBIETTIVO PER LA RIDUZIONE DI 100 PUNTI BASE** Somma algebrica di: (punto C) + (punto F) + (punto G)	punto H	+/-

	RISULTATI VOCI	*Riferimenti ai prospetti dell'Allegato n.2, paragrafo 4, al decreto del Ministro del Tesoro del 1/08/2000*	**BIENNIO 1999-2000**
I	SALDO FINANZIARIO anno 1999	punto I	+/-
L	SALDO FINANZIARIO anno 2000	punto L	+/-
M	**SALDO FINANZIARIO BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto I) + (punto L)	punto M	+/-

	VERIFICA		
N	***SCOSTAMENTO DALL'OBIETTIVO DI CUI AL (PUNTO H)*** Somma algebrica di: (punto M) - (punto H)	punto N	+/-
	L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO H RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO N E' POSITIVO		

LUOGO ______________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____

(Nome Cognome)

____

(Nome Cognome)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 **MOD. 8**

MODELLO per la CERTIFICAZIONE del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000

IMPORTI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE

☐ **PROVINCIA DI:** ______________________

☐ **COMUNE DI:** ______________________ (Prov. ________)

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni;

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

che è stato conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo per l'anno 2000, utile per la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti dati:

(dati in milioni di lire)

	OBIETTIVI VOCI	*Riferimenti ai prospetti dell'Allegato n.2, paragrafo 4, al decreto del Ministro del Tesoro del 1/08/2000*	BIENNIO 1999-2000
A	SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999	punto A	+/-
B	SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000	punto B	+/-
C	**SALDO TENDENZIALE BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto A) + (punto B)	punto C	+/-
D	Intervento correttivo per l'anno 1999	punto D	+
E	Intervento correttivo per l'anno 2000	punto E	+
F	**Intervento correttivo biennio 1999-2000** Somma algebrica di: (punto D) + (punto E)	punto F	+
G	**Intervento correttivo aggiuntivo** (punto F) x 0.5	punto G	+
H	**OBIETTIVO PER LA RIDUZIONE DI 100 PUNTI BASE** Somma algebrica di: (punto C) + (punto F) + (punto G)	punto H	+/-

	RISULTATI VOCI	*Riferimenti ai prospetti dell'Allegato n.2, paragrafo 4, al decreto del Ministro del Tesoro del 1/08/2000*	BIENNIO 1999-2000
I	SALDO FINANZIARIO anno 1999	punto I	+/-
L	SALDO FINANZIARIO anno 2000	punto L	+/-
M	**SALDO FINANZIARIO BIENNIO 1999-2000** Somma algebrica di: (punto I) + (punto L)	punto M	+/-

	VERIFICA		
N	***SCOSTAMENTO DALL'OBIETTIVO DI CUI AL (PUNTO H)*** Somma algebrica di: (punto M) - (punto H)	punto N	+/-
	L'OBIETTIVO DI CUI AL PUNTO H RISULTA CONSEGUITO SE L'IMPORTO AL PUNTO N E' POSITIVO		

LUOGO ______________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ (Nome Cognome)

______________________ (Nome Cognome)

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA
DELL'ESATTEZZA DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE

Ad integrazione delle indicazioni fornite nell'allegato *B*, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1) esistenza della firma del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco del comune e del responsabile del servizio finanziario dell'ente;

2) indicazione di nomi e cognomi dei firmatari;

3) esistenza della data;

4) esistenza del timbro dell'ente;

5) corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

6) leggibilità del certificato in ogni sua parte;

7) conformità del certificato al modello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

8) inesistenza di voci non previste dal certificato;

9) indicazione di valori espressi solamente in milioni di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

10) esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

11) Redazione della certificazione con sistema dattilografico o di videoscrittura su PC.

01A3576

DECRETO 23 marzo 2001.

Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° aprile 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2000-31 dicembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 (.......) la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) (...) al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2001-31 marzo 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il dirigente generale: LAURIA

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2000
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2001

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 10 *(5.164,57)*	12,76
	oltre 10 *(5.164,57)*	10,38
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 10 *(5.164,57)*	8,69
	oltre 10 *(5.164,57)*	7,57
FACTORING (3)	fino a 100 *(51.645,69)*	8,38
	oltre 100 *(51.645,69)*	7,81
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,96
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 10 *(5.164,57)*	20,46
	oltre 10 *(5.164,57)*	16,47
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 *(5.164,57)*	21,66
	oltre 10 *(5.164,57)*	13,45
LEASING (7)	fino a 10 *(5.164,57)*	17,11
	da 10 a 50 *(da 5.164,57 a 25.822,84)*	11,26
	da 50 a 100 *(da 25.822,84 a 51.645,69)*	9,82
	oltre 100 *(51.645,69)*	7,80
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 *(1.291,14)*	22,83
	da 2,5 a 10 *(da 1.291,14 a 5.164,57)*	15,84
	oltre 10 *(5.164,57)*	11,56
MUTUI (9)		6,82

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,49 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20.9.2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996. n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di«credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

01A3385

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Approvazione per l'anno 2001, dei prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal provveditore generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, concernente il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il provvedimento n. 34234 del 6 dicembre 2000, con il quale il provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 2001, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera del 10 gennaio 2001, prot. n. 3/A/2, con la quale il Ministro della giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva:

Per l'anno 2001, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal provveditore generale dello Stato:

Annata 2001 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale .... L. 352.000

abbonamento annuale per regioni province e comuni .... L. 329.000

volume separato .... L. 33.000

Annate arretrate:

brossura (disponibilità fino al 1987) .... L. 232.000
rilegata .... L. 352.000
ciascun volume in brossura .... L. 20.000
ciascun volume rilegato .... L. 33.000
fascicoli fino al 1973, per ciascun fascicolo .... L. 14.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, si intendono raddoppiati.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A3365

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Approvazione per l'anno 2001, dei prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* - parte I e parte II - dei supplementi straordinari, Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni, determinati dal provveditore generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge del 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, concernente il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il provvedimento n. 39656 del 6 dicembre 2000, con il quale il provveditore generale dello Stato ha determinato per l'anno 2001, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* - parte I e parte II - dei supplementi straordinari, Bollettino delle estrazioni, e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché delle tariffe delle inserzioni;

Vista la lettera 10 gennaio 2001, n. 4/A/2, con la quale il Ministro della giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva:

Per l'anno 2001, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale* - parte I e parte II - dei supplementi straordinari, Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni, determinati dal provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale - Parte I:

Tipo A - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
annuale .... L. 508.000
semestrale .... L. 289.000

Tipo A1 - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
annuale .... L. 416.000
semestrale .... L. 231.000

Tipo A2 - abbonamento ai supplementi ordinari contenenti provvedimenti non legislativi:
annuale .... L. 115.500
semestrale .... L. 69.000

Tipo B - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
annuale .... L. 107.000
semestrale .... L. 70.000

Tipo C - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
annuale .... L. 273.000
semestrale .... L. 150.000

Tipo D - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi e ai regolamenti regionali:
annuale .... L. 106.000
semestrale .... L. 68.000

Tipo E - abbonamento ai fascicoli delle serie destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
annuale .... L. 267.000
semestrale .... L. 145.000

Tipo F - completo - abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
annuale .... L. 1.097.000
semestrale .... L. 593.000

Tipo F1 - completo - abbonamento ai fascicoli delle serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
annuale .... L. 982.000
semestrale .... L. 520.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili:

prezzo di vendita di un fascicolo delle serie generale, L. 1.500;

prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali - I, II, III - ogni 16 pagine o frazione, L. 1.500;

prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami», L. 2.800;

prezzo di vendita di un fascicolo «indici mensili», ogni 16 pagine o frazione, L. 1.500;

supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione, L. 1.500;

supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione, L. 1.500.

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale L. 162.000;

prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione, L. 1.500.

Supoleniento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale .... L. 105.000;
prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 8.000;
I.V.A. 4% a carico dell'editore.

Gazzetta Ufficiale - Parte II:

abbonamento annuale .... L. 474.000;
abbonamento semestrale .... L. 283.000;
prezzo di vendita di un fascicolo per ogni 16 pagine o frazione, L. 1.550;
I.V.A. 20% inclusa.

Inserzioni:

A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata (calcolata tre righe, con addebito delle eventuali righe eccedenti) addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice fiscale e partita IVA; devono essere riportate su righe separate.

Inserzioni commerciali (densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiatura e spazi): per ogni riga, o frazione di riga, L. 39.200.

Inserzioni giudiziarie (densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiatura e spazi): per ogni riga, o frazione di riga, L. 15.400.

I.V.A. 20% inclusa.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, si intendono raddoppiati.

Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate arretrate, si intende raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A3366

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 2001.

Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo agli articoli 4, punto n. 6, e 6, lettera *c)*;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», con particolare riguardo agli articoli 1 e 3, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emocomponenti»;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati» e sue successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 891618, 90/641 e 9213 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visti il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 «attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Vista la raccomandazione R 95(15) del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 12 ottobre 1995, e le allegate linee guida sulla «Preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti», e loro successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione del Consiglio del 29 giugno 1998, sulla «Idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea» (98/463/CE);

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 1997 «Autorizzazione n. 2/1997, al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale»;

Ravvisata la necessità di modificare, aggiornandolo, detto decreto 27 dicembre 1990;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale reso nella seduta del 7 luglio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 2000;

Decreta:

1. È approvato l'articolato concernente le caratteristiche e le modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti, composto da 18 articoli e tre allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale da parte della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, sentito l'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le società scientifiche di settore, accogliendo le indicazioni formulate dagli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla più elevata qualità possibile del sangue e dei suoi prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e del ricevente.

TITOLO I

RACCOLTA DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

Art. 1.

Prelievo di sangue intero

1. Si definisce «sangue intero» il sangue prelevato, per scopo trasfusionale, dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate, contenenti una soluzione anticoagulante-conservante.

2. Il prelievo di sangue intero deve essere effettuato attuando una metodica che garantisca asepsi, con un sistema a circuito chiuso e dispositivi non riutilizzabili.

Il responsabile della struttura trasfusionale definisce un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo, con particolare riguardo alla detersione e disinfezione della cute prima della venipuntura, e vigila sulla sua applicazione. Un nuovo dispositivo di prelievo deve essere utilizzato nel caso in cui si rendesse necessaria più di una venipuntura.

3. Preliminarmente al prelievo è necessario ispezionare le sacche per verificare l'assenza di eventuali difetti, la corretta quantità di anticoagulante in esse contenuta ed il suo aspetto. Se, all'apertura di una confezione, una o più sacche risultassero abnormemente umide, tutte le sacche di quella confezione debbono essere eliminate.

4. Dopo ciascun prelievo, i contenitori e la sacca debbono essere accuratamente ispezionati per verificare l'assenza di qualsiasi difetto, debbono inoltre essere adottate misure volte ad evitare ogni possibilità di errore nell'etichettatura della sacca e delle corrispondenti provette.

Art. 2.

Prelievo in aferesi

1. Per aferesi si intende la raccolta di emocomponenti mediante separatori cellulari dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. Detta procedura viene eseguita in una struttura trasfusionale da personale all'uopo specificatamente formato, in ambienti idonei, situati in luoghi che consentono di garantire gli eventuali interventi di urgenza; deve, inoltre, essere garantita la costante manutenzione delle apparecchiature utilizzate.

2. La struttura trasfusionale predispone protocolli di attuazione per le singole procedure di aferesi e per gli interventi in caso di reazioni avverse. Per ogni singola seduta di aferesi deve essere compilata una scheda contenente i dati del donatore, il tipo di procedura adottata, l'anticoagulante e/o il sedimentante impiegato, il volume ed il contenuto dell'emocomponente raccolto, la durata della seduta, le eventuali reazioni, l'eventuale premedicazione farmacologica.

3. Durante l'intera procedura il donatore deve essere attentamente osservato e deve essere assicurata la disponibilità di un medico esperto in tutte le problematiche dell'aferesi onde fornire assistenza adeguata e interventi d'urgenza in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.

4. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di aumentare la raccolta di alcuni emocomponenti, è consentita solo in casi adeguatamente motivati e previa acquisizione del consenso informato del donatore reso consapevole dello svolgimento della procedura in ogni suo dettaglio.

Art. 3.

Modalità per la donazione di sangue intero e di emocomponenti

L'allegato n. 1 al presente decreto «Modalità per la donazione di unità di sangue intero e di emocomponenti», riporta le procedure da seguire relativamente al tipo di raccolta.

Art. 4.

Ristoro post donazione

Il donatore, dopo la donazione, deve avere adeguato riposo sul lettino da prelievo e quindi ricevere un congruo ristoro, comprendente anche l'assunzione di una adeguata quantità di liquidi; al predetto debbono inoltre essere fornite informazioni sul comportamento da tenere nel periodo post-donazione.

Art. 5.

Prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche

1. Le cellule staminali emopoietiche, in quanto cellule primitive pluripotenti in grado di automantenersi,

differenziarsi e maturare lungo tutte le linee ematiche, sono utilizzate dai Centri Trapianto di midollo osseo, dopo adeguato condizionamento del ricevente, per un trapianto in grado di consentire il recupero della normale funzionalità midollare con la ricostituzione di tutte le linee ematiche.

2. Le cellule sopramenzionate, che si rinvengono nel midollo osseo, fra le cellule mononucleate del sangue periferico e nel sangue del cordone ombelicale, sono prelevate da donatore sano (trapianto allogenico) o dallo stesso paziente a cui vengono successivamente reinfuse (trapianto autologo). La quantità di cellule da utilizzare ai fini di un trapianto viene stabilita sulla base di protocolli operativi predefiniti.

3. L'organizzazione per la raccolta di cellule staminali emopoieitiche deve prevedere personale medico e sanitario appositamente formati: su richiesta formale del clinico, il medico incaricato della raccolta provvede all'espletamento della procedura sulla base di protocolli concordati.

4. Per la raccolta di sangue da cordone ombelicale il medico responsabile della raccolta concorda la procedura operativa con il responsabile della struttura di ostetricia.

5. La raccolta di cellule staminali deve essere eseguita in asepsi e con procedure in grado di assicurare la sopravvivenza delle predette ed il loro sufficiente recupero. Le cellule raccolte vanno immesse in un contenitore sterile, correttamente etichettato ed eventualmente sottoposto a criopreservazione.

TITOLO II

PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ED ETICHETTATURA DEL SANGUE INTERO E DEGLI EMOCOMPONENTI

Art. 6.

Preparazione e conservazione del sangue intero

1. Il sangue intero, prelevato utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate, deve essere conservato in frigoemoteca ad una temperatura di 4°C ± 2°C per un periodo di tempo, adeguato al tipo di anticoagulante-conservante impiegato, che deve essere in ogni caso definito sulla base della sopravvivenza post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore.

2. Nel caso in cui l'unità di sangue intero debba essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici, la sacca deve essere mantenuta a 22°C ± 2°C per il tempo strettamente necessario.

Art. 7.

Preparazione degli emocomponenti: norme generali

1. Per emocomponenti si intendono i costituenti terapeutici del sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici volti ad ottenere la loro separazione. L'allegato n. 2 al presente decreto «Preparazione degli emocomponenti e loro conservazione» riporta le modalità di preparazione e conservazione dei diversi emocomponenti.

2. Durante la preparazione degli emocomponenti deve essere mantenuta la sterilità con l'impiego di metodi asettici e materiali apirogeni a circuito chiuso. La sterilità degli emocomponenti preparati e la loro rispondenza ai requisiti indicati nel precitato allegato n. 2, debbono essere sottoposte a periodici controlli.

3. Le procedure di rimozione del buffy-coat e dei leucociti nonché di lavaggio debbono essere tali da comportare una perdita media di globuli rossi non superiore al 10%.

4. Se durante la preparazione il circuito chiuso non è interrotto, il periodo di conservazione è determinato dalla vitalità e dalla stabilità del componente; se vi è stata apertura del sistema durante la preparazione del «pool», o la filtrazione e/o il lavaggio, gli emocomponenti conservati a 4°C ± 2°C devono essere trasfusi entro ventiquattro ore dalla preparazione, quelli conservati a 22°C ± 2°C, il più rapidamente possibile, comunque non oltre sei ore.

5. Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo se conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.

Art. 8.

Frigoriferi e congelatori

1. I frigoriferi per la conservazione del sangue e degli emocomponenti debbono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura all'interno ed essere provvisti di termoregistratore ed allarme visivo ed acustico. L'allarme, posizionato in modo da poter essere prontamente rilevato dal personale addetto, deve entrare in azione prima che il sangue e gli emocomponenti raggiungano temperature tali da deteriorarli.

2. I congelatori utilizzati per la conservazione di alcuni emocomponenti debbono raggiungere la temperatura richiesta dal tipo di conservazione che si vuole ottenere; i predetti debbono possedere le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 9.

Scadenza del sangue e degli emocomponenti

La data di scadenza del sangue e degli emocomponenti si identifica con l'ultimo giorno in cui i predetti possono essere considerati utili agli effetti della trasfusione; la data di scadenza deve essere indicata in etichetta.

Art. 10.

Etichettatura

Sui contenitori di unità di sangue e di emocomponenti debbono essere apposte apposite etichette conformi a quanto indicato nell'allegato n. 3 al presente decreto, «Etichettatura».

TITOLO III

TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

Art. 11.

Trasporto

1. Il sangue intero e gli emocomponenti debbono essere trasportati in contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della temperatura interna: quelli allo stato liquido ad una temperatura compresa tra + 1ºC e + 10ºC, quelli conservati a 22ºC ± 2ºC a temperatura ambiente quando la temperatura esterna risulta compatibile con quella di riferimento.

2. Per i preparati congelati il trasporto deve avvenire alla temperatura più vicina possibile a quella richiesta per la loro conservazione.

3. I contenitori per il trasporto di unità di sangue debbono essere preraffreddati a + 4°C; i contenitori utilizzati per il trasporto di piastrine debbono essere mantenuti a temperatura ambiente per almeno 30 minuti prima del loro impiego.

4. Il periodo di conservazione delle emazie deve essere adeguatamente ridotto qualora la temperatura interna del contenitore al momento dell'arrivo risulti superiore a 10ºC.

5. Le sacche contenenti unità di sangue e di emocomponenti debbono essere ispezionate immediatamente prima del trasporto ed in caso di riscontro di eventuali anomalie dell'aspetto e del colore debbono essere eliminate. L'esame ispettivo delle sacche deve essere ripetuto da chi riceve i preparati inviati, unitamente alla verifica dei dispositivi di controllo della temperatura interna dei contenitori.

Art. 12.

Consenso informato del ricevente

Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali procedure possono non essere comunque esenti da rischio, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.

Art. 13.

Prove pretrasfusionali

1. Prima della distribuzione di sangue e di preparati contenenti emazie presso la struttura trasfusionale debbono essere eseguite le indagini sottoindicate,volte ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il ricevente:

A) Esami sul sangue del donatore:

conferma del gruppo AB0 e del tipo Rh;

B) Esami sul sangue del ricevente:

1) Determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente nelle procedure non urgenti e ove le condizioni cliniche lo consentano.

La determinazione del gruppo AB0/Rh del ricevente deve essere eseguita su apposito campione in un momento diverso da quello in cui la trasfusione viene richiesta; successivamente, in occasione dell'inoltro della richiesta dell'unità di globuli rossi da trasfondere, deve essere prelevato un secondo campione di sangue del ricevente da sottoporre ad un ulteriore controllo del gruppo AB0/Rh, distinto dal primo, limitato alla determinazione degli antigeni sulle emazie del ricevente.

2) Ricerca di alloanticorpi irregolari antiemazie.

La ricerca anzidetta, volta ad escludere la presenza di anticorpi irregolari di rilevanza clinica o trasfusionale, consente di omettere l'esecuzione delle prove di compatibilità tra i globuli rossi del donatore ed il siero o plasma del ricevente, purché siano state attuate misure volte a garantire la sicurezza trasfusionale.

Le predette prove di compatibilità debbono, invece, essere obbligatoriamente eseguite ogni qualvolta siano stati rilevati anticorpi irregolari anti emazie. Nel caso in cui non venga effettuata la ricerca sistematica di alloanticorpi irregolari sul ricevente, le prove di compatibilità tra globuli rossi del donatore e siero o plasma del ricevente sono obbligatorie quale test di routine da eseguirsi su ogni unità di sangue o di globuli rossi da trasfondere.

2. Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di compatibilità, devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile del prelievo.

Art. 14.

Richiesta di sangue

1. La richiesta di sangue e/o di emocomponenti, contenente le generalità del paziente e l'indicazione alla trasfusione, deve essere firmata dal medico su apposito modulo fornito dalla struttura trasfusionale o su propria carta intestata o su quella della struttura di degenza del ricevente.

2. La predetta richiesta deve essere accompagnata da un campione di sangue del ricevente di quantità non inferiore a 5 ml; per pazienti pediatrici possono essere accettati volumi inferiori.

3. Il campione deve essere raccolto in provetta sterile entro 72 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire l'identità del soggetto cui appartiene e firmato dal responsabile del prelievo.

4. Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo di vita per il paziente, deve essere seguita, ai fini della distribuzione e assegnazione del sangue, la procedura predisposta dal responsabile della struttura trasfusionale per i casi di urgenza e di emergenza.

Art. 15.

Identificazione del ricevente

1. Presso ogni struttura trasfusionale deve essere adottato, per ciascuna unità di sangue e/o di emocomponenti distribuita, un sistema di sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unità è stata assegnata con l'indicazione se siano state eseguite le prove di compatibilità.

2. Ogni unità di sangue e/o di emocomponenti, all'atto della distribuzione, deve essere accompagnata dal modulo di trasfusione recante i dati del ricevente, la cui identità deve essere verificata immediatamente prima della trasfusione.

3. La struttura trasfusionale deve essere formalmente informata in caso di manifestazione avversa correlata alla terapia trasfusionale.

Art .16.

Conservazione dei campioni

I campioni di sangue del ricevente e quelli relativi ad ogni suo donatore debbono essere opportunamente conservati in frigorifero per sette giorni dopo la trasfusione.

Art. 17.

Unità non utilizzate

1. Qualora l'unità di sangue o di emocomponente richiesta non venga utilizzata, il richiedente deve provvedere alla restituzione della stessa alla struttura trasfusionale fornitrice nel più breve tempo possibile.

2. L'unità restituita deve essere accompagnata da una documentazione attestante la sua integrità e l'osservanza dei protocolli stabiliti dal responsabile della struttura trasfusionale relativamente alla sua conservazione e trasporto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire da tale data è abrogato il decreto ministeriale 27 dicembre 1990.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 129

ALLEGATO 1

MODALITÀ PER LA DONAZIONE DI UNITÀ DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

Donazione di sangue intero.

La donazione di una unità di sangue intero, volume pari a 450 ml ± 10%, deve avvenire in un periodo di tempo di durata inferiore a dodici minuti; per durate superiori l'unità raccolta non deve essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici né di plasma per il frazionamento di fattori labili della coagulazione.

All'atto della raccolta deve essere prelevato, per i controlli sierologici, un campione addizionale di sangue di quantità non superiore a 40 ml; detto campione deve essere etichettato prima del salasso e subito dopo deve essere verificata la sua corrispondenza con il contenitore.

Sul campione addizionale prelevato debbono essere eseguiti gli esami per l'identificazione del gruppo sanguigno, di validazione biologica nonché gli esami previsti per il donatore periodico.

Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell'anno non deve essere superiore a quattro per l'uomo e due per la donna in età fertile; l'intervallo tra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni.

Dopo ogni prelievo, i contenitori e la sacca debbono essere accuratamente ispezionati per verificare l'assenza di qualsiasi difetto e deve essere adottata ogni misura volta ad evitare possibilità di errori nell'etichettatura della sacca e delle corrispondenti provette.

Donazione di plasma.

La donazione di plasma mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) prelievo massimo per singola donazione: 650 ml, al mese 1,5 litri e all'anno 10 litri;

b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;

c) intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di sangue intero o citoaferesi: quattordici giorni; tra una donazione di sangue intero o citoaferesi e una di plasma: un mese.

Donazione di piastrine.

La donazione di piastrine mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) prelievo minimo corrispondente agli standard indicati per il concentrato piastrinico da aferesi;

b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;

c) numero massimo consentito di piastrinoaferesi per il donatore periodico: sei all'anno;

d) intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi e tra una piastrinoaferesi ed una donazione di sangue intero: quattordici giorni; tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi: un mese.

Per particolari esigenze terapeutiche i limiti sopraindicati possono essere modificati a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale.

Donazione di leucociti.

La donazione di leucociti mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) prelievo di almeno 1×10^{10} leucociti totali per singola donazione;

b) numero massimo consentito di donazioni per donatore non premedicato non superiore a sei nell'anno; in caso di premedicazione con steroidi, il numero massimo consentito è di quattro l'anno.

Donazione multipla di emocomponenti.

Mediante separatori cellulari è possibile effettuare la raccolta di uno o più emocomponenti da un singolo donatore.

La donazione multipla di emocomponenti deve essere eseguita in ambienti idonei, sotto la diretta responsabilità della struttura trasfusionale di riferimento.

Per un più rapido ripristino della volemia nel donatore è consentita l'infusione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%).

Gli emocomponenti prelevati a circuito chiuso debbono essere raccolti in due sacche separate i cui requisiti vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di donazione relative ai diversi emocomponenti.

1) Donazione di globuli rossi + plasma (eritroplasmaferesi):

a) sacca RBC: contenuto massimo 250 ml di globuli rossi;

b) sacca PPP: contenuto massimo 400 ml di plasma.

L'intervallo minimo consentito tra due eritroplasmaferesi è di novanta giorni. Il numero massimo di donazioni non deve essere superiore a quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in età fertile.

2) Donazione di globuli rossi + piastrine (eritropiastrinoaferesi):

a) sacca RBC contenuto massimo: 250 ml di globuli rossi;

b) sacca PLT contenuto in piastrine: almeno 2×10^{11}.

L'intervallo minimo consentito tra due eritropiastrinoaferesi è di novanta giorni. Il numero massimo di donazioni non deve essere superiore a quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in età fertile.

3) Donazione di plasma + piastrine (plasmapiastrinoaferesi):

a) sacca PPP contenuto massimo 400 ml di plasma;

b) sacca PLT contenuto in piastrine almeno 2×10^{11}.

L'intervallo minimo consentito tra due plasmapiastrinoaferesi è di quattordici giorni e tra una donazione che comprende la raccolta di globuli rossi e una plasmapiastrinoaferesi è di trenta giorni.

Il numero massimo consentito di plasmapiastrinoaferesi è di sei all'anno.

4) Donazione di piastrine in aferesi raccolte in due sacche:

a) prima sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2×10^{11};

b) seconda sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2×10^{11};

c) contenuto massimo di piastrine delle due sacche 6×10^{11}.

L'intervallo minimo consentito tra due donazioni di piastrine in aferesi in due sacche è di trenta giorni.

L'intervallo minimo tra donazioni che comprendono la raccolta di globuli rossi e/o piastrine è di trenta giorni. Il numero massimo consentito di donazioni non deve essere superiore a tre per anno.

ALLEGATO 2

PREPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E LORO CONSERVAZIONE

Emazie concentrate.

Le emazie concentrate senza ulteriori soluzioni additive, sono ottenute da sangue intero attraverso la rimozione di parte del plasma mediante centrifugazione.

Alla fine della procedura ciascuna unità deve possedere:

contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g;

ematocrito compreso tra 65 e 75%.

Le emazie concentrate, preparate senza interruzione del circuito chiuso, possono essere conservate a 4 °C ± 2 °C per un periodo di tempo analogo a quello del sangue intero.

Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive.

Le emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive sono ottenute da sangue intero, dopo centrifugazione e rimozione del plasma e successiva aggiunta al concentrato eritrocitario di appropriate soluzioni nutritive.

L'ematocrito del preparato ottenuto, che dipende dalla metodica di centrifugazione impiegata, dalla quantità di plasma rimosso; dalle caratteristiche della soluzione additiva, non deve essere superiore al 70%; ogni unità deve avere un contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g.

L'unità preparata deve possedere l'intero patrimonio eritrocitario dell'unità di partenza e deve contenere, sempreché non siano stati rimossi, la maggior parte dei leucociti e piastrine, in funzione del metodo di centrifugazione impiegato.

La durata del periodo di conservazione del preparato è in rapporto alla soluzione additiva impiegata.

Emazie concentrate private del buffy-coat.

Le emazie concentrate private del buffy-coat sono ottenute da sangue intero con la rimozione di parte del plasma e dello strato leucopiastrinico (buffy-coat).

L'unità preparata deve contenere tutti gli eritrociti di partenza meno una quota non superiore al 10%.

Ad un controllo di qualità a campione il contenuto di leucociti e di piastrine deve essere inferiore rispettivamente a $1{,}2 \times 10^{9}$, e a 20×10^{9} per unità, quello di emoglobina non inferiore a 43 g.

La durata del periodo di conservazione del preparato è analoga a quella indicata per le emazie concentrate.

Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additive.

Le emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni additive sono ottenute da sangue intero centrifugato, dopo rimozione del plasma e del buffy-coat e successiva addizione al concentrato eritrocitario di opportune soluzioni nutritive.

L'ematocrito del preparato è in diretto rapporto con il metodo di centrifugazione adottato, con il volume di plasma rimosso, con il volume e le caratteristiche della soluzione additiva impiegata.

Ad un controllo di qualità a campione, alla fine della procedura di preparazione ogni unità deve possedere almeno 43 g di emoglobina.

L'unità preparata deve contenere tutti gli eritrociti di partenza, meno una quota non superiore al 10%; il contenuto medio di leucociti e di piastrine per unità deve essere inferiore rispettivamente a $1{,}2 \times 10^{9}$, e a 20×10^{9}.

La durata del periodo di conservazione del preparato è in rapporto alla soluzione impiegata.

Emazie lavate.

Le emazie lavate sono ottenute da sangue intero mediante centrifugazione, rimozione del plasma e successivo lavaggio delle emazie in soluzione isotonica.

La quantità di plasma residuo è in diretto rapporto con il protocollo di lavaggio impiegato. L'ematocrito varia in funzione delle necessità cliniche. Alla fine del procedimento di lavaggio ciascuna unità deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g.

Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di proteine deve essere inferiore a 0,5 g/unità.

Il preparato deve essere conservato a 4 ºC ± 2 ºC per un periodo di tempo il più breve possibile e comunque non superiore a ventiquattro ore.

Emazie leucodeplete.

Le emazie leucodeplete sono ottenute attraverso la rimozione, mediante filtrazione, della maggior parte dei leucociti da una preparazione di emazie o, al momento del prelievo, mediante filtro in linea. Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di leucociti deve essere inferiore a 1×10^6 per unità. Ciascuna unità deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g.

Se la preparazione del prodotto ha comportato l'apertura del sistema, il tempo di conservazione deve essere inferiore a ventiquattro ore a 4 ºC ± 2 ºC.

Emazie congelate.

Le emazie congelate sono ottenute per congelamento con idoneo crioprotettivo entro sette giorni dalla raccolta e conservate a -80 ºC in congelatore meccanico, o a temperature inferiori in azoto liquido e in tal caso possono essere conservate fino a dieci anni e il loro impiego a scopo trasfusionale è condizionato ai criteri di idoneità previsti dalla normativa in vigore.

Prima dell'uso le emazie sono scongelate, lavate, risospese in soluzione fisiologica e utilizzate nel più breve tempo possibile; possono essere conservate a 4 ºC ± 2 ºC per non più di ventiquattro ore.

L'unità ricostituita di emazie congelate è praticamente priva di proteine, granulociti e piastrine. Ogni unità deve possedere un contenuto emoglobinico non inferiore a 36 g.

Il trasporto del preparato allo stato congelato richiede misure atte a mantenere adeguate condizioni di conservazione.

Concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero.

Il concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero è ottenuto da sangue intero fresco attraverso centrifugazione e successivo recupero della maggior parte del contenuto in piastrine.

Ad un controllo di qualità a campione deve contenere, nel 75% delle unità esaminate, almeno 6×10^{10} piastrine in adeguato volume del mezzo di sospensione.

Il preparato deve possedere un contenuto di leucociti inferiore a $0{,}2 \times 10^9$ per singola unità e di eritrociti compreso fra 0,2 e 1×10^9, sempreché non siano state adottate misure volte a diminuire il contenuto dei componenti predetti.

Il concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero, qualora preparato in sistema chiuso, può essere conservato a 22 ºC ± 2 ºC, in agitazione continua, per un periodo di tempo variabile in funzione del contenitore impiegato e comunque non oltre cinque giorni dal prelievo. Il volume di plasma o di liquido conservante deve essere in quantità tale da garantire, durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,5 e 7,4.

Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat.

Il concentrato piastrinico da pool di buffy-coat è ottenuto da un pool di 4-8 buffy-coat da singole unità di sangue intero fresco e deve contenere almeno $2{,}5 \times 10^{11}$ piastrine.

La miscela di buffy-coat deve essere quindi diluita con una adeguata quantità di plasma o con appropriata soluzione cristalloide e centrifugata in modo da ridurre il contenuto di leucociti ad una quantità inferiore a $0{,}05 \times 10^9$ per singola unità di partenza.

Il valore di pH e la temperatura di conservazione sono quelli previsti per i concentrati piastrinici.

La durata del periodo di conservazione dipende dal contenitore impiegato.

Concentrato piastrinico da aferesi.

Il concentrato piastrinico da aferesi è ottenuto da un singolo donatore sottoposto a piastrinoaferesi utilizzando un separatore cellulare.

Ad un controllo di qualità a campione il contenuto di piastrine del concentrato non deve essere inferiore a 3×10^{11} piastrine in almeno il 75% dei campioni.

Il concentrato ottenuto da plasmapiastrinoaferesi o da prelievo multicomponente deve contenere almeno 2×10^{11} piastrine.

L'emocomponente, se preparato in sistema chiuso, può essere conservato a 22 ºC ± 2 ºC in agitazione continua per un periodo di tempo variabile in funzione del contenitore impiegato, e comunque non superiore a cinque giorni dal prelievo.

Il volume di plasma o di liquido conservante deve essere in quantità tale da garantire, durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,5 e 7,4.

Piastrine crioconservate (da aferesi).

Le piastrine crioconservate (da aferesi) sono preparate congelando a -80 ºC, o a temperature inferiori, un concentrato di piastrine prelevate in aferesi da non più di ventiquattro ore.

Il preparato può essere conservato in congelatore meccanico a -80 ºC fino ad un anno, in vapori di azoto liquido a -150 ºC, fino a dieci anni. È necessario utilizzare un crioprotettivo.

Prima dell'uso le piastrine devono essere scongelate e risospese in appropriata soluzione.

Una unità ricostituita di piastrine crioconservate deve avere: volume da 50 a 200 ml, conta piastrinica maggiore del 40% del contenuto piastrinico prima del congelamento, leucociti residui inferiori a $0{,}2 \times 10^6$ ogni $0{,}6 \times 10^{11}$ piastrine.

Per il trasporto allo stato congelato devono essere adottate misure volte a mantenere adeguate condizioni di conservazione.

Concentrato granulocitario da aferesi.

Il concentrato granulocitario da aferesi è ottenuto da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori cellulari.

Al controllo di qualità il preparato deve contenere almeno 1×10^{10} granulociti in un volume inferiore a 500 ml in almeno il 75% delle unità esaminate.

La preparazione deve essere trasfusa quanto prima possibile e comunque entro dodici ore se mantenuta a 22 ºC ± 2 ºC.

Cellule staminali emopoietiche periferiche.

Le cellule staminali da sangue periferico vengono raccolte come cellule mononucleate mediante leucoaferesi.

Le cellule staminali da cordone ombelicale vengono raccolte dalla placenta attraverso le vene del cordone ombelicale.

Quando indicate, successive addizionali purificazioni e manipolazioni possono comprendere: la rimozione di granulociti ed eritrociti nonché la riduzione ed eliminazione di cellule neoplastiche nelle preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche autologhe o del numero dei T-linfociti nelle preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche allogeniche, al fine di minimizzare la Graft versus Host Disease (GvHD).

Le cellule raccolte vengono sospese in una soluzione contenente un crioprotettivo e proteine, congelate in idonei contenitori e poi conservate a temperature inferiori a -80 ºC.

Le cellule progenitrici ematopoietiche congelate debbono essere scongelate in bagno termostatico a +37 ºC, sotto agitazione continua, e trasfuse immediatamente.

Debbono essere congelati anche i campioni di riferimento delle preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche per i dovuti controlli.

Plasma fresco congelato.

Il plasma fresco congelato (P.F.C.) è ottenuto attraverso il congelamento di plasma, da singolo donatore di sangue intero o in aferesi

(plasmaferesi), che deve avvenire entro limiti di tempo e a temperature tali da preservare adeguatamente i fattori labili della coagulazione.

Qualora il plasma sia ottenuto da sangue intero deve essere separato entro sei ore dalla raccolta ed il suo congelamento deve avvenire in una apparecchiatura che lo determini completo entro un'ora.

Ad un controllo di qualità a campione, il preparato deve contenere almeno il 70% del contenuto originale di fattore VIII.

Il plasma fresco congelato, se mantenuto costantemente a temperatura inferiore a -40 °C, può essere conservato per un periodo di ventiquattro mesi, se a -30 °C, può essere conservato per dodici mesi, tra -25 °C e -30 °C per sei mesi, tra -18 °C e -25 °C per tre mesi. Trascorsi i periodi anzidetti il preparato è utilizzabile solo per la produzione di frazioni plasmatiche.

Lo scongelamento del PFC deve avvenire a temperatura compresa tra 30 °C e 37 °C in bagno con agitazione o con altra strumentazione idonea, tale da consentire il controllo della temperatura; dopo lo scongelamento deve essere usato il più presto possibile e comunque non oltre ventiquattro ore se conservato a 4 ± 2 °C e non può essere ricongelato.

In rapporto all'eventuale applicazione di trattamenti virucidi possono essere accettate caratteristiche finali del prodotto diverse purché in accordo con i criteri internazionalmente riconosciuti validi.

Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.

Il crioprecipitato è un preparato costituito dalla frazione crioglobulinica del plasma fresco, ottenuta da una singola donazione, concentrato ad un volume finale di 10-20 ml. Il prodotto contiene, oltre al fattore VIII, anche la maggior parte del fattore Von Willebrand, del fibrinogeno, del fattore XIII e della fibronectina, presenti nel plasma fresco di partenza.

Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di fattore VIII deve essere almeno pari al 70%.

Il plasma privo di crioprecipitato è costituito da plasma fresco congelato dopo rimozione del crioprecipitato.

Le condizioni di conservazione sono quelle del PFC. Lo scongelamento immediatamente prima dell'uso deve seguire le modalità indicate per il plasma fresco congelato.

Emocomponenti irradiati.

Le unità di sangue ed emocomponenti, nel caso sia indicata l'irradiazione, devono essere sottoposte a una dose di radiazioni compresa tra 2.500 cGy e 4.000 cGy, allo scopo di ridurre il rischio di GvHD post-trasfusionale.

L'irradiazione delle emazie deve avvenire entro quattordici giorni dal prelievo e le unità irradiate debbono essere trasfuse entro ventotto giorni dal prelievo.

Nei casi di trasfusione intrauterina, o a neonato, o a paziente con iperpotassiemia è necessario procedere alla trasfusione entro quarantotto ore dall'irradiazione, oppure provvedere all'eliminazione, con mezzi idonei, dell'eccesso di potassio.

L'irradiazione non modifica la scadenza dei concentrati piastrinici.

Le unità di sangue ed emocomponenti irradiate possono essere assegnate anche a pazienti immunologicamente normali, fatte salve le dovute precauzioni per categorie a rischio di iperpotassiemia.

La irradiazione degli emocomponenti deve avvenire in locali conformi alle norme di sicurezza.

Unità di predeposito per autotrasfusione.

L'unità di predeposito per autotrasfusione consiste in una unità di sangue intero e/o di emocomponenti prelevata al paziente cui è destinata per corrispondere a proprie esigenze terapeutiche.

Il preparato è di esclusivo uso autologo pertanto non è soggetto ai vincoli imposti dai protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue.

Il responsabile della struttura trasfusionale adotta il protocollo per la procedura operativa del predeposito in cui viene definita anche la modalità di acquisizione del consenso informato del paziente.

Più unità di sangue intero e/o di emocomponenti, in funzione delle esigenze terapeutiche, possono essere prelevate dal paziente a brevi intervalli di tempo, secondo le procedure adottate nella struttura trasfusionale e con l'eventuale supporto farmacologico, e predepositate.

L'unità di predeposito deve essere identificata in maniera univoca, sulla etichetta della relativa sacca deve essere apposta la firma del paziente e del medico responsabile del prelievo.

Il paziente deve essere informato che le unità predepositate sono conservate fino a scadenza della componente eritrocitaria e che sono disponibili per le sue necessità trasfusionali.

La scadenza dell'unità di predeposito, le relative modalità di conservazione e di trasporto sono analoghe a quelle per le unità omologhe.

ALLEGATO 3

ETICHETTATURA

1. Sangue intero;

Emazie concentrate;

Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive;

Emazie concentrate private del buffy-coat;

Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni;

Additive.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

tipo del preparato;

peso netto del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume della soluzione anticoagulante-conservante;

composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;

data di donazione e di scadenza;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

2. Emazie lavate.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

tipo del preparato;

peso netto del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

data di donazione;

data ed ora di inizio della procedura di lavaggio;

data ed ora di scadenza;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Trasfondere preferibilmente entro sei ore dall'inizio delle procedure di lavaggio e comunque entro ventiquattro ore»;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

3. Emazie leucodeplete.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

tipo del preparato;

peso netto del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

data di donazione;

data di lavorazione;

data ed eventuale ora di scadenza;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

4. Emazie congelate.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

tipo del preparato;

peso netto del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori all'epoca della donazione;

data di donazione;

data di congelamento e di scadenza come congelato;

data di scongelamento ed eventuale ora di scadenza;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere quanto prima e comunque entro ventiquattro ore se conservate a 4 ºC ± 2 ºC»;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

5. Concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero;

Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat;

Concentrato piastrinico da aferesi;

Concentrato piastrinico da plasmapiastrino-aferesi;

Concentrato piastrinico da aferesi multicomponente.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

tipo del preparato (una delle dizioni su citate);

peso netto del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;

data di donazione e di scadenza;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

In caso di concentrato piastrinico ottenuto con procedure di aferesi l'etichetta deve inoltre indicare:

tipo del circuito utilizzato, se chiuso o aperto;

ora di scadenza;

contenuto in piastrine.

In caso di concentrato piastrinico ottenuto da pool di buffy-coat l'etichetta deve inoltre indicare:

il numero di identificazione del pool.

6. Piastrine crioconservate da aferesi.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

in caso di uso autologo, identità del donatore/ricevente;

tipo del preparato;

crioprotettivo utilizzato;

mezzo di risospensione;

contenuto in piastrine dopo risospensione;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori all'epoca della donazione;

data di donazione;

data di scadenza come crioconservato;

data e ora di scadenza dopo scongelamento;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere immediatamente e comunque entro breve tempo se conservate a 22 ºC ± 2 ºC in costante agitazione»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

7. Concentrato granulocitario da aferesi.

L'etichetta apposta sul contenitore di questo preparato trasfusionale deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

tipo del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

contenuto in leucociti;

data di donazione;

data ed eventuale ora di scadenza;

la dicitura: «Trasfondere immediatamente e comunque entro dodici ore se conservato a 22 ºC ± 2 ºC»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

8. Cellule staminali emopoietiche midollari;

Cellule staminali emopoietiche da sangue periferico;

Cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

in caso di uso autologo, identità del donatore/ricevente;

tipo del preparato;

crioprotettivo utilizzato;

contenuto in CD34 dopo risospensione;

gruppo ABO (non obbligatorio per uso autologo);

tipo Rh (D), specificando «Rh positivo» se D positivo o «Rh negativo» se D negativo. Se D negativo, riportare sull'etichetta il risultato degli esami per gli antigeni C ed E (non obbligatorio per uso autologo);

elencazione ed esito dei controlli sierologici all'epoca della donazione;

data di donazione;

data di crioconservazione e di scadenza come crioconservato;

la dicitura: «Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere immediatamente»;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro»;

la dicitura: «Esclusivamente per uso autologo» in caso di autotrapianto.

9. Plasma fresco congelato da singola unità di sangue intero;

Plasma fresco congelato da aferesi;

Plasma fresco congelato da plasma piastrino-aferesi;

Plasma fresco congelato da aferesi multicomponente;

Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della donazione;

tipo del preparato (una delle dizioni su citate);

peso netto del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;

eventuale inattivazione virale;

composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;

data di donazione;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro».

10. Emocomponenti irradiati.

L'etichetta apposta sul contenitore degli emocomponenti irradiati deve indicare, in aggiunta:

nome ed indirizzo della struttura di irradiazione;

data ed ora di irradiazione;

nuova data di scadenza dopo irradiazione;

dose somministrata;

condizioni di conservazione.

11. Sangue intero e/o emocomponenti da predeposito per autotrasfusione.

L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali, possibilmente di colore diverso dalle omologhe, deve indicare:

nome ed indirizzo della struttura di prelievo;

numero identificativo della unità;

la dicitura: «AUTODONAZIONE - STRETTAMENTE RISERVATA a: cognome, nome e data di nascita del paziente»;

firma del paziente;

firma del medico responsabile del salasso;

tipo del preparato (una delle dizioni su citate);

peso netto del preparato;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

composizione e volume della soluzione anticoagulante conservante;

composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;

data di prelievo e di scadenza;

condizioni di conservazione;

la dicitura: «Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti»;

la dicitura: «Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un appropriato filtro»;

la dicitura: «Esclusivamente per uso autologo - Prove di compatibilità ed esami pretrasfusionali NON eseguiti».

01A3499

DECRETO 26 gennaio 2001.

Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», con particolare riguardo agli articoli 1 e 3, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati»;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati» e sue successive integrazioni e modificazioni;

Vista la raccomandazione R(95)15 del Consiglio di Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 12 ottobre 1995, e le allegate linee guida sulla «Preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti» e loro successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 1998, sulla «Idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea» (98/463/CE);

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 1997, recante «Autorizzazione n. 2/1997, al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»;

Vista la circolare n. 61 del 19 dicembre 1986, della direzione generale degli ospedali avente per oggetto «Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni sanitarie pubbliche e private di ricovero e cura»;

Ravvisata la necessità di modificare, aggiornandolo, detto decreto ministeriale 15 gennaio 1991;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale reso nella seduta del 21 luglio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 21 dicembre 2000,

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'articolato concernente i protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, composto da 18 articoli e da 8 allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale da parte della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, sentito l'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le società scientifiche di settore, accogliendo le indicazioni formulate dagli Organismi comunitari e internazionali finalizzate alla più elevata qualità possibile del sangue e dei suoi prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e del ricevente.

3. L'allegato n. 1 riporta la terminologia comune relativa al donatore di sangue e al sangue e ai suoi prodotti.

TITOLO I

INFORMAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 2.

Sensibilizzazione e informazione del candidato donatore

1. Le associazioni e federazioni di donatori volontari e le strutture trasfusionali collaborano per porre a disposizione di tutti i candidati donatori di sangue e/o di emocomponenti, ai fini della loro sensibilizzazione e informazione, materiale educativo accurato e comprensibile sulle caratteristiche essenziali del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati e sui notevoli benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione.

Dal predetto materiale si devono evincere:

a) i motivi per i quali vengono effettuati: la compilazione del questionario, l'anamnesi, l'esame obiettivo, l'accertamento dei requisiti fisici e le indagini per la validazione biologica delle donazioni;

b) le informazioni sul rischio che malattie infettive possono essere trasmesse attraverso il sangue e i suoi prodotti;

c) i segni e sintomi di infezione da HIV/AIDS e di epatite;

d) il significato delle espressioni: consenso informato, auto-esclusione, esclusione temporanea e permanente;

e) i motivi per cui non devono donare sangue coloro ai quali la donazione potrebbe provocare effetti negativi sulla propria salute;

f) i motivi per cui non devono donare sangue coloro che così facendo metterebbero a rischio la salute dei riceventi la donazione, come il caso di coloro che hanno comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive o sono affetti da infezione da virus HIV/AIDS e/o da epatite o sono tossicodipendenti o fanno comunque uso di sostanze stupefacenti;

g) le informazioni specifiche sulla natura delle procedure di donazione e sui rischi collegati per coloro che intendono partecipare ai programmi di donazione di sangue intero o di emocomponenti mediante aferesi;

h) la possibilità di porre domande in qualsiasi momento della procedura;

i) la possibilità di ritirarsi o di rinviare la donazione per propria decisione in qualunque momento della procedura;

j) l'assicurazione che, qualora i test ponessero in evidenza eventuali patologie, il donatore sarà informato a cura della struttura trasfusionale e la sua donazione non utilizzata;

k) i motivi per cui è necessario che il donatore comunichi tempestivamente al personale della struttura trasfusionale, ai fini della tutela della salute dei pazienti trasfusi, eventuali malattie insorte subito dopo la donazione, con particolare riferimento all'epatite virale, in ogni sua forma.

Art. 3.

Tutela della riservatezza

1. Il personale sanitario delle strutture trasfusionali e di raccolta è tenuto:

a) a garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della riservatezza;

b) ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la salute fornite dal candidato donatore e dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonché nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si rendessero necessarie;

c) a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico della struttura trasfusionale o di raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite una procedura riservata di autoesclusione;

d) a comunicare formalmente al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione predonazione e/o negli esami di controllo.

TITOLO II

IDONEITÀ ALLA DONAZIONE

Art. 4.

Criteri generali per la selezione del donatore di sangue ed emocomponenti

1. Presso ogni struttura trasfusionale e di raccolta, verificata la volontà del candidato donatore di effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti, deve essere attuata una procedura di selezione che ne garantisca l'idoneità.

2. La procedura di cui al comma precedente si articola come di seguito:

a) identificazione del candidato donatore e compilazione del questionario;

b) esame obiettivo;

c) accertamento dei requisiti fisici per l'accettazione;

d) definizione del giudizio di idoneità alla donazione;

e) acquisizione del consenso informato alla donazione e al trattamento dei dati personali.

3. L'allegato n. 2 al presente decreto riporta il modello base di riferimento per lo schema di cartella sanitaria del donatore da compilare ad ogni donazione.

Art. 5.

Visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla donazione

1. Ad ogni donazione il medico responsabile della selezione, identificato il candidato donatore, effettua la visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla donazione che comprende: la compilazione del questionario, l'esecuzione dell'esame obiettivo, la verifica del possesso dei requisiti fisici previsti per l'accettazione, la formalizzazione del giudizio di idoneità alla donazione.

Art. 6.

Compilazione del questionario

1. Il medico responsabile della selezione, o personale sanitario appositamente formato operante sotto la responsabilità del predetto, effettua la compilazione del questionario di cui all'allegato n. 2, parte *A*, predisposto tenendo conto dei criteri di esclusione, permanente e temporanea, del candidato donatore ai fini della protezione della sua salute e di quella del ricevente, così come individuati rispettivamente negli allegati n. 3 e 4 al presente decreto.

2. Le domande che compongono il questionario, espressamente predeterminate in modo da risultare semplici e di facile comprensione al fine di ottenere risposte precise, sono volte a verificare che il candidato donatore abbia effettivamente compreso le informazioni contenute nel materiale informativo di cui all'art. 2 del presente decreto, garantendo allo stesso la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, al personale medico della struttura trasfusionale o di raccolta una procedura riservata di autoesclusione.

3. Il questionario, compilato in ogni sua parte, va sottoscritto dal candidato donatore e dal sanitario che ha effettuato l'intervista.

4. Il predetto questionario va completato con l'annotazione dei dati anamnestici rilevanti e, ad ogni donazione successiva, aggiornato attraverso raccordi anamnestici.

Art. 7.

Esame obiettivo

1. L'esame obiettivo consiste in una valutazione clinica mirata ad evidenziare le condizioni generali di salute del candidato donatore con particolare attenzione a stati quali debilitazione, iponutrizione, edemi, anemia, ittero, cianosi, dispnea, instabilità mentale, intossicazione alcolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci.

2. I risultati dell'esame obiettivo vengono riportati nella cartella sanitaria del donatore di cui all'allegato n. 2, parte *B*.

Art. 8.

Accertamento dei requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore

1. Preliminarmente ad ogni donazione, il medico responsabile della selezione verifica che il candidato donatore di sangue intero o di emocomponenti mediante aferesi possegga i requisiti fisici indicati rispettivamente negli allegati n. 5 e n. 6 al presente decreto.

2. Il medico sopraindicato, secondo il proprio giudizio, può prescrivere l'esecuzione di ulteriori indagini cliniche, di laboratorio e strumentali volte ad accertare l'idoneità del candidato donatore alla donazione, in particolare in caso di soggetto di età superiore ai 45 anni.

3. I dati rilevati e i risultati delle indagini eseguite, con riferimento ai commi precedenti, vanno annotati nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte *C*.

Art. 9.

Definizione del giudizio di idoneità alla donazione

1. Il medico responsabile della selezione, verificata l'identità del candidato donatore, acquisiti e valutati i dati anamnestici nel rispetto dei criteri di esclusione permanente e temporanea di cui ai precitati allegati n. 3 e n. 4, valutati i risultati dell'esame obiettivo, accertato il possesso dei requisiti fisici per l'accetta-

zione del candidato donatore e tenendo anche conto, ove disponibili, di dati clinici e di laboratorio relativi a precedenti donazioni, esprime formalmente il giudizio di idoneità alla donazione.

2. Il giudizio di idoneità, comprensivo della indicazione al tipo di donazione, deve essere espresso ad ogni donazione e riportato nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte *D.*

Art. 10.

Consenso informato alla donazione e al trattamento dei dati personali

1. Espletate le procedure finalizzate alla definizione del giudizio di idoneità, il medico responsabile della selezione richiede al candidato donatore, preventivamente e debitamente informato, di esprimere il proprio consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sottoscrivendo l'apposito modulo riportato nello schema di cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte *E.*

2. Dal modulo di consenso informato deve risultare chiaramente la dichiarazione, da parte del candidato donatore, di aver visionato il materiale informativo di cui all'art. 2 del presente decreto e di averne compreso compiutamente il significato; di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario, essendo stato correttamente informato sul significato delle domande in esso contenute; di essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza del ricevente il sangue donato; di aver ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta e di essere stato posto in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso; di non aver donato sangue o emocomponenti nell'intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione proposta; di sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle 24 ore successive alla donazione non svolgerà attività o hobby rischiosi.

3. Il consenso informato è prescritto per ogni tipo di donazione: sangue intero, emocomponenti mediante aferesi, cellule staminali periferiche nonché cellule cordonali.

4. Per la donazione di cellule cordonali è prescritto altresì il consenso della madre mirato alla rinuncia alla conservazione del sangue cordonale ad esclusivo beneficio del neonato in qualsiasi momento della sua vita.

TITOLO III

ESAMI OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE E CONTROLLI PERIODICI

Art. 11.

Validazione biologica delle unità di sangue e/o di emocomponenti

1. Ad ogni donazione il donatore viene obbligatoriamente sottoposto agli esami di laboratorio di cui all'allegato n. 7, parte *A*, volti ad escluderne la positività agli indicatori delle malattie trasmissibili e ad individuarne le principali caratteristiche immunoematologiche.

2. L'eventuale positività di campioni di sangue alla prova di verifica iniziale, relativa alle indagini per le malattie trasmissibili, rende obbligatoria la ripetizione delle analisi tenendo conto dell'algoritmo di cui all'allegato n. 8.

3. I risultati delle indagini di cui ai commi precedenti vengono riportati nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte *F.*

Art. 12.

Esami per il donatore periodico

1. Ogni anno il donatore periodico viene sottoposto, oltre che agli esami di cui al precedente art. 11, agli esami indicati nell'allegato n. 7, parte *B*, finalizzati alla valutazione del suo stato generale di salute: i relativi risultati vanno annotati nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte *F.*

TITOLO IV

DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE PERIFERICHE

Art. 13.

Donazione di cellule staminali emopoietiche periferiche

1. Il candidato donatore di cellule staminali emopoietiche periferiche deve possedere gli stessi requisiti previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero e deve inoltre essere valutato per i rischi connessi alle procedure di prelievo da un medico esperto in medicina trasfusionale oltre che dal medico curante del ricevente (per il donatore allogenico).

2. In particolari situazioni di necessità e per specifiche esigenze cliniche possono essere adottati criteri di idoneità diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel rispetto comunque del criterio della massima tutela a protezione della salute del donatore.

3. Il candidato donatore autologo o allogenico di cellule staminali periferiche deve essere indagato per i marcatori di malattie infettive trasmissibili non oltre 30 giorni prima della donazione.

Art. 14.

Donazione di cellule staminali da cordone ombelicale

1. La candidata donatrice di sangue da cordone ombelicale deve essere persona sana; la procedura per l'accertamento della idoneità deve comprendere l'anamnesi familiare di entrambi i genitori del neonato, con particolare riguardo alla esistenza di malattie ereditarie.

2. La madre candidata donatrice deve essere sottoposta ai test per le malattie infettive trasmissibii non oltre trenta giorni prima della donazione; detti test debbono essere ripetuti tra i sei e dodici mesi dall'avvenuta donazione. La gravidanza deve essere stata normale; il neo-

nato deve essere scrupolosamente controllato alla nascita, prima della raccolta del sangue, e obbligatoriamente sottoposto a controllo medico tra i sei e i dodici mesi di età per evidenziare la presenza di eventuali malattie genetiche prima che il sangue cordonale sia utilizzato.

TITOLO V

REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Art. 15.

Tracciabilità della donazione

1. Presso ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unità di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale.

2. I dati anagrafici, clinici e di laboratorio devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori gestito in modo automatizzato o manuale. Detto schedario deve essere tenuto in modo da:

a) contenere cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, recapito telefonico, associazione o federazione di volontariato di appartenenza del donatore (ed eventualmente anche recapito telefonico del posto di lavoro, codice fiscale e sanitario);

b) garantire l'identificazione univoca, proteggere l'identità del donatore, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela dei dati, quanto a riservatezza e sicurezza, facilitando al tempo stesso la tracciabilità della donazione;

c) consentire l'introduzione di informazioni riguardanti eventuali reazioni avverse del donatore alla donazione, i motivi che ne sconsigliano l'effettuazione, temporaneamente o permanentemente, sempre nel rispetto della riservatezza.

3. Le operazioni di registrazione vanno effettuate immediatamente dopo che sia stata ultimata ogni singola fase di lavoro, devono essere leggibili e consentire l'identificazione dell'operatore che deve siglare ogni singola fase eseguita, compresa quella relativa alla conservazione delle registrazioni.

4. Nel caso di reazioni avverse correlate alla trasfusione nel ricevente, deve essere possibile attraverso il precitato schedario risalire al donatore e verificare i risultati di tutte le indagini compiute ed il relativo giudizio finale.

Art. 16.

Conservazione delle registrazioni

1. La documentazione che consente di ricostruire il percorso di ogni unità di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale, il modulo di consenso informato relativo a ciascuna donazione (autologa ed omologa) nonché i risultati delle indagini di validazione prescritte dalla normativa vigente su ogni unità di sangue o emocomponenti, debbono essere conservati a tempo illimitato;

2. Le registrazioni dei risultati riguardanti la determinazione del gruppo sanguigno AB0 ed Rh, delle eventuali difficoltà riscontrate nella tipizzazione, della presenza di anticorpi irregolari, delle reazioni trasfusionali, nonché delle prove di compatibilità pretrasfusionali, ove eseguite, debbono essere conservate per venti anni.

3. Le registrazioni relative alla temperatura di conservazione del sangue e degli emocomponenti, ai controlli di sterilità, e ai controlli di qualità su emocomponenti, reagenti, strumentazione ed esami di laboratorio, debbono essere conservate per dodici mesi.

TITOLO VI

ALTRE MISURE

Art. 17.

Programmi di prevenzione ed educazione sanitaria

1. Le iniziative di educazione sanitaria e le indagini eseguite ai fini della tutela della salute dei donatori e della sicurezza dei riceventi, rappresentano un significativo riferimento epidemiologico per la realizzazione di alcuni tra i principali obiettivi della programmazione sanitaria nazionale quali promuovere comportamenti e stili di vita per la salute e contrastare le principali patologie. A tale fine le regioni con il supporto delle strutture trasfusionali esistenti sul proprio territorio, promuovono iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni.

2. Le strutture trasfusionali assicurano adeguata consulenza al candidato donatore o al donatore la cui donazione è stata rinviata.

3. La struttura trasfusionale che accerti su un donatore la sieroconversione per malattie virali trasmissibili con la trasfusione di sangue o di emocomponenti deve informare il donatore e darne tempestiva notifica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'autorità sanitaria competente per gli adempimenti conseguenti.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire da tale data è abrogato il decreto ministeriale 15 gennaio 1991, di cui alle premesse.

Roma, 26 gennaio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 1 Sanità, foglio n. 130

ALLEGATO N. 1

TERMINOLOGIA COMUNE

Donatore: persona sana con buoni antecedenti sanitari che dona volontariamente sangue o emocomponenti a fini terapeutici.

Candidato donatore: persona che si presenta presso una unità di raccolta o una struttura trasfusionale e dichiara di voler donare sangue o emocomponenti.

Donatore per la prima volta: persona che non ha mai donato sangue o emocomponenti.

Donatore frequente: persona che ha donato in precedenza ma non negli ultimi due anni.

Donatore periodico: persona che dona abitualmente (ossia negli ultimi due anni) sangue o emocomponenti agli intervalli minimi di tempo consentiti.

Donatore sostitutivo: donatore reperito dal paziente per consentirgli di sottoporsi a terapia che richiede una trasfusione di sangue.

Sangue e suoi prodotti:

sangue: unità di sangue intero omologo ed autologo.

emocomponenti: prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi.

farmaci plasmaderivati: farmaci estratti dal plasma mediante processo di lavorazione industriale.

ALLEGATO N. 2

SCHEMA DI CARTELLA SANITARIA DEL DONATORE DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTI

Parte *A*

QUESTIONARIO

Sig. .... c.f ....
luogo e data di nascita .... sesso M F
residente a .... via ....
tel. abitazione .... tel. posto di lavoro ....

1) Ha sofferto delle comuni malattie dell'infanzia? NO SI quali? .... ;

2) Ha sofferto o soffre di malattie allergiche, autoimmuni, dell'apparato respiratorio, gastrointestinale, osteoarticolare, tumori maligni, tubercolosi, diabete, convulsioni e/o svenimenti, attacchi epilettici, episodi febbrili o sindromi influenzali, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie infettive, ittero e/o epatite, malattie renali, ematologiche, reumatiche, tropicali? ....
....
....

3) È attualmente in buona salute? ....

4) Sta facendo terapie farmacologiche o è in cura dal suo medico?
....

5) Ha ingerito di recente (meno di 5 giorni) aspirina o altri analgesici? ....

6) È stato sottoposto recentemente a medicazioni? ....

7) Ha notato perdita di peso negli ultimi tempi? ....

8) Ha sofferto di febbri di natura ignota? ....

9) Ha notato ingrossamento delle ghiandole linfatiche? ....

10) È dedito all'alcool? ....

11) È stato recentemente sottoposto a vaccinazioni? ....
Quale? .... Quando? ....

12) Ha letto e compreso le informazioni sull'AIDS, l'epatite virale e le altre malattie trasmissibili? ....

13) Ha mai assunto sostanze stupefacenti? ....

14) Ha mai avuto comportamenti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive e/o in cambio di denaro o di droga? ....
....

15) È mai risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e per l'AIDS? ....

16) Ha mai avuto rapporti sessuali con un partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS? ....

17) In famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob, di insonnia familiare mortale, di demenza, di encefalopatie spongiformi? ....

18) È stato sottoposto a trapianto di cornea o di dura madre?
....

19) Ha ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti ipofisari? ....

20) Dove ha vissuto (negli ultimi tre anni)? ....

21) Ha fatto viaggi ed ha soggiomato all'estero? ....
Dove? .... Quando? .... Per quanto tempo? ....

22) Le è mai stato detto in precedenza di non donare sangue?.......

23) È mai stato sottoposto a trapianto di tessuti o di cellule?........

Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi dodici mesi:

24) È stato sottoposto ad interventi chirurgici? ....
Quale? .... Quando? ....

25) Ha effettuato indagini endoscopiche? ....

26) Ha effettuato terapie che comportino l'uso di catetere? ....

27) Ha effettuato cure odontoiatriche? ....

28) Si è sottoposto a tatuaggi? ....

29) Si è sottoposto a foratura delle orecchie o di altra parte del corpo? ....

30) Si è sottoposto ad agopuntura? ....

31) È stato sottoposto a trasfusione di sangue o di emocomponenti o a somministrazione di emoderivati? ....

32) Si è ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati dal sangue? ....

33) È stato accidentalmente esposto ad una contaminazione delle mucose con il sangue? ....

34) Ha avuto gravidanza o interruzione di gravidanza? ....

35) È in gravidanza? ....

36) Ha attività o hobby rischiosi? ....

37) Da quante ore è digiuno? ....

38) Ha avuto rapporti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive? ....

Firma del candidato donatore ....
Firma del sanitario che ha effettuato l'intervista ....

Note anamnestiche rilevanti/raccordo anamnestico
....
....
....

Parte *B*

ESAME OBIETTIVO

....
....
....
....

Parte *C*

REQUISITI FISICI PER L'ACCETTAZIONE DEL CANDIDATO DONATORE

Sangue intero

Età .... Peso (Kg) .... Pressione arteriosa (mmHg) max.................. min.................. Frequenza (batt/min) ....
Emoglobina (g/dl) .... Ematocrito (%) ....

Emocomponenti

Età .... Peso (Kg) .... Pressione arteriosa (mmHg) max.................. min.................. Frequenza (batt/min) ....
Emoglobina (g/dl) .... Ematocrito (%) ....
Protidemia (g%) .... Quadro elettroforetico ....
Piastrine (/mmc) .... PT(%) ....
PTT(sec) .... Leucociti (/mmc) ....
Volume complessivo emocomponenti raccolti (ml)
Hb post-donazione (g/dl) ....
Piastrine post-donazione (/mmc) ....

Altri esami a giudizio del medico

ECG ....

RX torace ....

Altro ....

Parte *D*

GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Idoneo alla donazione di ....

Volume proposto per la donazione (ml) ....

Sospeso temporaneamente per i seguenti motivi ....
....

Periodo di sospensione ....

Prossimo controllo ....

Sospeso definitivamente per i seguenti motivi ....
....

Firma del medico responsabile della selezione ....

Parte *E*

CONSENSO ALLA DONAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dichiara di aver visionato il materiale informativo sull'AIDS ed altre malattie infettive trasmissibili e di averne compreso compiutamente il significato, di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario, essendo stato correttamente informato sul significato delle domande in esso contenute, di essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza del ricevente il sangue donato, di aver ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta, di essere stato posto in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso, di non aver donato nell'intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione proposta, di sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle 24 ore successive alla donazione non svolgerà attività o hobby rischiosi.

Autorizza altresì il personale della struttura trasfusionale al trattamento dei propri dati personali e sanitari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Data ....

Firma del donatore
....

Parte *F*

ESAMI OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE E CONTROLLI PERIODICI

Esami obbligatori ad ogni donazione ....
....
....

Esami immunoematologici ....
....
....

Esami per il donatore periodico ....
....
....

ALLEGATO 3

CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DEL CANDIDATO DONATORE AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA SUA SALUTE

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per la tutela della propria salute:

malattie autoimmuni;

malattie cardiovascolari;

malattie del sistema nervoso centrale;

neoplasie o malattie maligne;

tendenza anomala all'emorragia;

crisi di svenimenti, convulsioni.

Nel caso di candidato donatore affetto o precedentemente affetto in modo grave o cronico da malattia gastrointestinale, ematologica, respiratoria o renale, non compresa nelle categorie di cui sopra, il medico responsabile della selezione può avvalersi di consulenza specialistica prima della definizione del giudizio di idoneità o di non idoneità temporanea o permanente alla donazione.

Possono sussistere motivi per i quali è necessario, ai fini della protezione della salute del candidato donatore, rinviare la donazione; la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione.

La gravidanza in atto costituisce motivo di inidoneità temporanea.

ALLEGATO 4

CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DEL CANDIDATO DONATORE AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEL RICEVENTE

Inidoneità permanente

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie o condizioni deve essere dichiarato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai fini della protezione della salute del ricevente:

malattie autoimmuni;

neoplasie o malattie maligne;

diabete se insulino-dipendente;

epilessia;

malattie cardiovascolari;

glomerulonefrite cronica e pielonefrite;

policitemia rubra vera;

malattie infettive: persone affette o precedentemente affette da:

- epatite B (HBsAg confermato positivo);
- epatite C;
- epatite infettiva (ad eziologia indeterminata);
- HIV/AIDS;
- HTLV I/II;
- lebbra;
- babesiosi;
- leishmaniosi;
- febbre Q;
- sifilide;
- tripanosomiasi.

soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite virale ma implicati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusionale;

il donatore che risulti essere stato l'unico ad aver donato sangue ad un paziente successivamente risultato affetto da epatite post trasfusionale deve essere escluso;

non comporta esclusione la presenza di HBsAb;

malattia di Creutzfeldt Jakob (o presenza di casi nella famiglia di insonnia familiare mortale, demenza);

somministrazione di ormoni ipofisari di origine umana (es.: ormone della crescita e/o gonadotropine);

trapianto di cornea/dura madre;

alcolismo cronico;

assunzione di droghe;

comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto rapporti sessuali in cambio di denaro o di droga.

Esclusione temporanea

In presenza di una delle sottoelencate patologie o condizioni il candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per un periodo di tempo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata.

Rinvio di 5 anni

Glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva).

Rinvio di 2 anni

Tubercolosi (dopo la guarigione definitiva).

Osteomielite (dopo la guarigione definitiva).

Toxoplasmosi (dopo la guarigione ed in assenza di anticorpi IgM).

Reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione definitiva).

Brucellosi (dopo la guarigione definitiva).

Rinvio di un anno

Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue.

Trasfusione di sangue o di emocomponenti o trattamento con farmaci emoderivati.

Endoscopia o uso di catetere.

Trapianto di tessuti e/o di cellule.

Intervento chirurgico di rilievo.

Allergia ai farmaci con particolare riguardo alla penicillina (dopo l'ultima esposizione).

Contatto diretto con epatitici.

Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV.

Vaccinazione antirabica (se dopo l'esposizione).

Parto o interruzione di gravidanza.

Agopuntura (se non praticata da un medico autorizzato e con l'utilizzo di aghi a perdere).

«Piercing» (se non praticato con strumenti a perdere).

Tatuaggi.

Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive.

Rinvio di 6 mesi

Malattia di Lyme (dopo la guarigione).

Mononucleosi (dopo la guarigione).

Soggiorno in zone tropicali (dopo il ritorno e in assenza di febbri e/o malesseri di natura indeterminata).

Rinvio di tre mesi

Somministrazione di sieri di origine animale.

Rinvio di quattro settimane

Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri viventi attenuati, quali BCG, antivaiolo antipolio (orale), antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla.

Rinvio per 48 ore

La somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati o da tossoidi, quali contro epatite B, rabbia (somministrazione profilattica), tetano, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite (iniezione), peste, comporta il rinvio della donazione per 48 ore, sempreché i soggetti vaccinati risultino asintomatici e afebbrili.

Rinvio per periodi di tempo di durata variabile

Malaria: presso ogni struttura trasfusionale e centro di raccolta deve essere disponibile una mappa delle zone ad endemia malarica con relativo elenco alfabetico dei Paesi interessati.

A) i soggetti che hanno vissuto in aree malariche per i primi cinque anni della loro vita hanno acquisito, presumibilmente, uno stato di immunità che può renderli portatori asintomatici del parassita. Essi possono essere accettati come donatori se sono passati sei mesi dalla loro ultima visita nell'area di endemia malarica, purché siano negativi i test immunologici riconosciuti in grado di evidenziare anticorpi anti-malarici. Se i risultati dei test sono positivi, il soggetto è permanentemente escluso dalla donazione di cellule ematiche. Se non sono disponibili i test di cui sopra, il soggetto può essere accettato come donatore di sangue, se è trascorso un periodo, privo di sintomi, di almeno tre anni dall'ultima visita nell'area di endemia;

B) Tutti i soggetti che hanno visitato una zona ad endemia malarica possono essere accettati quali donatori, dopo un periodo di sei mesi dal ritorno, se non hanno sofferto di episodi febbrili durante la visita o dopo il ritorno. Chi ha, invece, sofferto di episodi febbrili può essere accettato in presenza di negatività dei test immunologici sei mesi dopo essere divenuti asintomatici e dopo la cessazione della terapia. Se i test immunologici non sono disponibili, il soggetto può essere accettato quale donatore soltanto dopo un periodo minimo di tre anni dal ritorno dalla zona endemica;

C) Soggetti che abbiano sofferto di malaria, diagnosticamente accertata, devono essere sospesi dalla donazione sino alla scomparsa dei sintomi e sino al termine del trattamento terapeutico. Per i primi tre anni, essi possono donare esclusivamente plasma; in seguito, possono donare sangue intero, purché i test immunologici riconosciuti siano negativi;

D) Il periodo di quarantena e l'uso di test immunologici possono essere omessi, per quei donatori di sangue, la cui parte cellulare viene scartata e il plasma utilizzato esclusivamente per la plasmaderivazione, così da renderlo sicuro dalla possibile trasmissione di malaria. In considerazione che il plasma liquido, quello fresco congelato e i crioprecipitati congelati non possono essere ritenuti totalmente privi di elementi cellulari e perciò, di parassiti malarici vitali.

Malattie tropicali (altre non precedentemente nominate).

Epatite A.

Assunzione di farmaci.

In caso di terapie dentarie, e altri contatti sanitari, anche ambulatoriali il rischio trasmissivo deve essere rapportato al dato epidemiologico del bacino di afferenza dei donatori e al livello di cooperazione tra il medico esperto in medicina trasfusionale l'odontoiatra e gli altri sanitari interessati.

Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un donatore ai fini della protezione dei riceventi la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione.

ALLEGATO 5

REQUISITI FISICI PER L'ACCETTAZIONE DEL CANDIDATO DONATORE DI SANGUE INTERO

Il candidato donatore di sangue deve avere età compresa tra 18 e 65 anni. La donazione di sangue da parte di soggetti di età superiore deve essere autorizzata dal medico responsabile della selezione, così come il reclutamento di un nuovo donatore di età superiore a 60 anni.

Possono donare sangue e plasma soggetti di peso non inferiore a 50 kg.

La pressione arteriosa sistolica deve essere compresa tra 110 e 180 mm di mercurio e la pressione arteriosa diastolica tra 60 e 100 mm di mercurio.

Il polso deve essere ritmico, regolare, e le pulsazioni comprese tra 50 e 100 al minuto. I candidati donatori che praticano allenamenti sportivi intensi possono essere accettati anche con frequenza cardiaca inferiore.

Può essere ammesso al prelievo il candidato donatore addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora possa fruire della giornata di riposo dopo il prelievo.

Prima di ogni donazione il candidato donatore deve essere sottoposto all'esame per la determinazione dell'emoglobina o dell'ematocrito.

L'emoglobina non deve essere inferiore nelle donne a 12,5 g/dL e negli uomini a 13,5 g/dL, oppure l'ematocrito non deve essere inferiore rispettivamente a 38% e 40%; in casi particolari, ad esempio in regioni con elevata incidenza di alfa o beta talassemia, a discrezione del medico responsabile della selezione, possono essere accettati valori inferiori ai limiti sopraindicati.

ALLEGATO 6

REQUISITI FISICI PER L'ACCETTAZIONE DEL CANDIDATO DONATORE DI EMOCOMPONENTI MEDIANTE AFERESI

A) Requisiti del candidato donatore di plasma

Il candidato donatore di plasma mediante aferesi deve possedere gli stessi requisiti previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero.

In caso di plasmaferesi occasionali, attuate con intervalli di tempo superiori a 90 giorni, l'idoneità del candidato donatore pu essere valutata considerando valori minimi di Hb non inferiori a 11,5 g/dL nella donna e a 12,5 g/dL nell'uomo.

Il candidato donatore inserito in un programma di plasmaferesi continuativo deve possedere, oltre quelli previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero, i seguenti requisiti:

a) età compresa fra 18 e 60 anni;

b) protidemia non inferiore ai 6 g% e quadro elettroforetico non alterato con eventuale valutazione delle singole proteine, particolarmente dell'albumina e delle IgG,

deve essere sottoposto a controlli periodici con cadenza almeno semestrale ed essere attentamente valutato dal medico esperto in medicina trasfusionale in ordine a possibili significativi decrementi dei valori di cui al precedente punto *b*, anche se contenuti entro limiti ritenuti ancora normali.

B) Requisiti del candidato donatore di piastrine

Il candidato donatore di piastrine mediante aferesi deve possedere, oltre agli stessi requisiti previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero, un normale conteggio piastrinico non inferiore a 150×10^9/L. Alla prima donazione deve essere verificata la normalità di PT (%) e PTT (sec.).

C) Requisiti del candidato donatore di leucociti

Il candidato donatore di leucociti mediante aferesi deve possedere gli stessi requisiti previsti per la donazione di piastrine mediante aferesi, ed inoltre il conteggio dei leucociti non deve essere inferiore a 6.000/mmc.

D) Requisiti del candidato donatore di emocomponenti mediante donazione multipla

Per l'idoneità alla donazione multipla di emocomponenti il candidato donatore deve possedere i requisiti già previsti per la donazione di sangue intero e/o dei singoli emocomponenti in aferesi, ad eccezione del peso corporeo che non deve essere inferiore a kg 60 e del conteggio piastrinico che, nel caso della donazione di piastrine in aferesi raccolte in doppia sacca, non deve essere inferiore a 250.000/ml.

In particolari situazioni di necessità e per specifiche esigenze cliniche è consentita l'attivazione di altre procedure di raccolta multipla, debbono comunque essere rispettati, oltre ai criteri già sopra individuati, i seguenti ulteriori criteri di protezione del candidato donatore:

a) volume complessivo degli emocomponenti raccolti non superiore a 650 ml;

b) Hb postdonazione non inferiore a 11,5 g/dL nella donna e 12,5 g/dL nell'uomo;

c) piastrine postdonazione non inferiori a 120.000/mmc.

L'attivazione delle predette altre procedure di raccolta multipla deve essere preventivamente autorizzata dalla regione attraverso i propri organismi territorialmente competenti.

ALLEGATO 7

ESAMI OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE E CONTROLLI PERIODICI

A) Validazione biologica

Ad ogni donazione il donatore deve essere sottoposto ai seguenti esami:

esame emocromocitometrico completo;

ALT con metodo ottimizzato;

sierodiagnosi per la lue;

HIV Ab 1-2;

HBs Ag;

HCV Ab;

ricerca di costituenti virali dell'HCV, secondo i tempi e le modalità previsti dalle specifiche direttive ministeriali.

Nel caso in cui i campioni di sangue risultino positivi alla prova di verifica iniziale, si deve procedere alla ripetizione dell'esame tenendo conto dell'algoritmo di cui all'allegato n. 8.

Alla prima donazione il donatore deve essere sottoposto ai seguenti controlli immunoematologici:

a) determinazione ABO, test diretto e indiretto;

b) determinazione del fenotipo Rh completo;

c) determinazione delle caratteristiche Kell;

d) ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari.

Su ogni unità raccolta successivamente debbono essere confermati il gruppo ABO e Rh nonché la ricerca degli anticorpi irregolari nel caso di stimolazione immunologica del donatore.

Le indagini debbono essere effettuate con tecnica idonea e nel rispetto delle correnti leges artis (GLP), e per ogni procedura immunoematologica deve essere assicurato un accurato programma di controllo di qualità.

B) Esami per il donatore periodico

Il donatore periodico, oltre agli esami indicati al precedente punto *A*, ogni anno deve essere sottoposto ai seguenti esami:

creatininemia;

glicemia;

proteinemia;

sideremia;

colesterolemia;

trigliceridemia;

ferritinemia.

ALLEGATO 8

ALGORITMO PER L'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI REATTIVI NELLE PROVE DI VERIFICA IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE CLINICA DELLA DONAZIONE E RISULTATI REATTIVI DELLE PROVE SUPPLEMENTARI O DI CONFERMA IN RAPPORTO ALL'EVENTUALE RINVIO DELLA DONAZIONE

01A3498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 2001.

Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, ed in particolare l'art. 62, comma 4, che prevede l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte del datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) datore di lavoro di imprea esterna: soggetto che mediante lavoratori di categoria A, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *o)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi. Non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni di terzi;

b) lavoratore autonomo: lavoratore autonomo che svolge presso terzi attività che comportino la classificazione come lavoratore di categoria A;

c) zone controllate esercite da terzi: zone controllate, di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, presso impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi, in cui le imprese esterne e i lavoratori autonomi effettuano le loro prestazioni.

Art. 2.

Obbligo di notifica

1. I datori di lavoro di imprese esterne e i lavoratori autonomi che intendano effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da terzi, devono procedere preventivamente alla notifica del tipo di attività al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro, fornendo le notizie di cui all'art. 5.

Art. 3.

Obbligo di autorizzazione

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da terzi tenuti al possesso del nulla osta all'impiego di categoria A di cui all'art. 28 o del nulla osta di cui all'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, oppure presso miniere e impianti di cui ai Capi IV e VII dello stesso decreto, devono presentare domanda preventiva di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Ispettorato medico centrale del lavoro - indicando ragione sociale, sede legale ed eventuale sede operativa, se diversa dalla legale, fornendo le notizie di cui al successivo art. 5.

2. L'obbligo di notifica di cui all'art. 2 si intende soddisfatto con la richiesta di autorizzazione.

Art. 4.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata, con eventuali prescrizioni e limitazioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In assenza di provvedimento, trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - può emanare il provvedimento autorizzativo anche oltre il termine previsto al comma 1 per inserire eventuali prescrizioni inerenti la sicurezza e la radioprotezione.

4. Copia dell'autorizzazione è inviata all'ANPA, all'ISPESL e alla regione ove hanno sede legale i soggetti di cui all'art. 3.

Art. 5.

Notizie da inviare a seguito di notifica o richiesta di autorizzazione

1. I soggetti di cui all'art. 2 devono trasmettere al Ministero del lavoro - Ispettorato medico centrale del lavoro:

a) descrizione dell'attività che si intende svolgere presso zone controllate esercite da terzi e delle modalità atte a garantire la sicurezza e la radioprotezione;

b) descrizione dell'organizzazione ai fini della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione;

c) programma di formazione dei lavoratori finalizzato alla radioprotezione.

Art. 6.

Norme transitorie

1. I soggetti agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 che all'entrata in vigore del presente decreto già esercitano attività presso terzi devono uniformarsi alle presenti norme entro 90 giorni.

2. Nelle more del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, è consentita la prosecuzione dell'esercizio dell'attività nel rispetto delle modalità indicate nella relativa domanda.

Roma, 4 gennaio 2001

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GUERRINI

p. *Il Ministro della sanità*
FUMAGALLI - CARULLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alle persone e beni culturali, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 99

01A3536

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29479).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. l;

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art, 5, comma 8;

Visto il decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25 punto *b)*;

Visto l'art. 2 comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. l bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 5, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.r.l. Deriver, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le Regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, ela-

borati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato istituto, da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. l, comma 17, decreto legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3389

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29480).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. l;

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art, 5, comma 8;

Visto il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.r.l. Deriver, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le Regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3390

DECRETO 7 marzo 2001.

Sostituzione del componente supplente della commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/72 con il quale è stata istituita la commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 - trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato - di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota prot. n. 37/2001 del 6 marzo 2001 della U.I.L. Segreteria Camerale di Bergamo con la quale è stato designato quale rappresentante supplente il sig. - Piermario Perico in sostituzione del sig. Italo Piavani;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Piermario Perico, domiciliato presso la U.I.L. in via Bonomelli, 9 - Bergamo, è nominato componente supplente della commissione di cui al presente decreto quale rappresentante della U.I.L. di Bergamo, in sostituzione del sig. Italo Piavani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 7 marzo 2001

Il dirigente: MARCIANÒ

01A3462

DECRETO 12 marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo Massa Quartigiana», in Quartesana, già in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1988 con il quale la società cooperativa Cooperativa di consumo Massa Quartigiana, con sede in Quartesana (Ferrara), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Pier Paolo Marangoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto rag. Marangoni non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pier Paolo Marangoni commissario liquidatore della società cooperativa, Cooperativa di consumo Massa Quartigiana, con sede in Quartesana (FE), nominato con decreto ministeriale del 4 febbraio 1988, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominata commissario liquidatore il dr. Stefano Rizzo nato a Rovigo il 12 dicembre 1967 ed ivi residente con std. in via Mazzini n. 12.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato
PILONI

01A3416

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bright Salento a r.l.», in Melpignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 ottobre 2000 effettuata nei confronti della Società Coo-

perativa «Bright Salento a r.l.» con sede in Melpignano (LE) dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Bright Salento a r.l.» con sede in Melpignano (LE), costituita in data 27 ottobre 1992 con atto a rogito notaio Paolo Dell'Anna di Copertino, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 26 novembre 1992, iscritta al n. 15935 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, con studio in Lecce, via Pitagora 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato
PILONI

01A3417

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Quattro Mori - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Sassari, già soc. coop.va CO.F.L.A.T. RECAPITI - soc. coop.va a r.l., e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Quattro Mori - Società Cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Sassari già società cooperativa «CO.F.L.A.T. RECAPITI - Soc. Coop. a r.l.»;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «QUATTRO MORI - Società Cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Sassari, reg. soc. n. 13274/99 già società cooperativa «CO.F.L.A.T. RECAPITI - Soc. Coop. a r.I.», costituita in data 9 dicembre 1993 con atto a rogito del dr. Roberto Ceni di Siena, reg. soc. n. 9187, omologato dal Tribunale di Siena in data 26 gennaio 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 c.c. e il dott. Tanferna Ettore nato a Sassari l'11 luglio 1966 con studio in via Nizza, 43 - Sassari, ne è nominato commissario

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato
PILONI

01A3574

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Roma 2000 - Servizi espressi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della Cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei Commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 giugno 2000 effettuata nei confronti della Società cooperativa Roma 2000 Servizi espressi - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma

Reg. Impr. n. 370540/1997 dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente.

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Roma 2000 - Servizi espressi - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma Registro Imprese 370540/1997, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. art. 2540 del codice civile e l'avv. Pisano Rosangela nata a Cosenza l'11 gennaio 1966 domiciliata in Roma Piazza Cavour, 14 ne è nominata Commissario liquidatore.

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato
PILONI

01A3575

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 marzo 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della President and Fellows of Harvard College, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis;*

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Harvard University Center for Italian Renaissance Studies;

Rilevato che la President and Fellows of Harvard College ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata Harvard University Center for Italian Renaissance Studies in Firenze, via di Vincigliata, 26 - 50014 Fiesole (Firenze);

Considerato che la Harvard University Center for Italian Renaissance Studies è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Walter Jacob Kaiser, nato a Bellevue (Ohio) il 31 maggio 1931;

Considerato che la Harvard University Center for Italian Renaissance Studies aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 2 maggio 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della President and Fellows of Harvard College denominata Harvard University Center for Italian Renaissance Studies avente sede in Firenze, via di Vincigliata, 26 - 50014 Fiesole (Firenze);

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis,* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A3415

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 dicembre 2000.

Progetto denominato «Comune solarizzato».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», così come modificato con legge n. 94 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto-legge n. 279 del 7 agosto 1997 concernente «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, che reca il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e distribuzione interna delle competenze;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002;

Visto il decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale di ridefinizione delle priorità, degli obiettivi, delle direttive generali ed assegnazioni ai titolari di C.D.R. della spesa e delle risorse economico-finanziarie relative all'esercizio finanziario 2000, del 26 luglio 2000 prot. GAB/DEC/0081/2000, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000 registrazione n. 1 Ministero dell'ambiente, foglio n. 356;

Visto il decreto ministeriale di modifica dei programmi e di assegnazione dei capitoli ai C.D.R. prot. n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;

Visti i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e n. 80/1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il protocollo di intenti tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA del 27 ottobre 1997 nel settore dell'uso delle fonti rinnovabili nel campo della realizzazione di iniziative a carattere ambientali;

Visto il progetto denominato «Comune solarizzato» di lavori di pubblica utilità ai sensi del decreto legislativo n. 280/1997 formulato dal Ministero dell'ambiente in attuazione del protocollo precedentemente citato;

Vista la delibera della sottocommissione L.S.U. della commissione centrale per l'impiego del 18 dicembre 1997 prot. n. 6537/06.02 di approvazione del suddetto progetto di lavoro di pubblica utilità a titolarità del Ministero dell'ambiente;

Viste le delibere delle regioni e degli EE.LL. relativi agli impegni finanziari per l'attuazione del progetto «Comune solarizzato»;

Visto il protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente ed ENEA, datato 20 dicembre 1999, nell'ambito dell'attuazione del progetto interregionale LPU comune solarizzato» ai sensi della legge n. 608, art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 26 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

Ritenuti significativi gli obiettivi ed il programma di attuazione del progetto teso a realizzare un sistema di micro-imprese ambientali di tipo di società miste e cooperativo, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, in grado di creare nuova occupazione per giovani disoccupati;

Considerato che il progetto promosso dal Ministero dell'ambiente è in uno stato di attuazione avanzato, che risponde agli obiettivi di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra e per il raddoppio del contributo delle fonti rinnovabili che risponde agli obiettivi ed i programmi di sviluppo sostenibile attraverso la formazione di micro imprese ambientali autonome;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei programmi di cui alle premesse del presente atto, è, impegnata la somma di lire 18.000 milioni a favore delle regioni e degli enti locali.

L'impegno graverà sui fondi iscritti nella U.P.B. 1.2.1.4. cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 2.

Con successivi atti verranno individuati i soggetti beneficiari nonché verranno individuate le modalità di erogazione delle risorse.

Il presente atto sarà inviato all'organo di controllo per i visti di competenza.

Roma, 4 dicembre 2000

Il direttore generale: SILVESTRINI

01A3367

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Iscrizione dell'organismo di controllo denominato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista a legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 da parte dell'Istituto Calabria Qualità S.r.l. intesa, ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo di controllo «Istituto Calabria Qualità S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Calabria Qualità S.r.l.», con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), località Felicetti, zona industriale, è iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

L'organismo iscritto «Istituto Calabria Qualità S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza.

Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo di controllo «Istituto Calabria Qualità S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata legge n. 526/1999 per i singoli prodotti a DOP, IGP e STG potrà essere rilasciata, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a condizione che sia presentata specifica domanda dai soggetti indicati al comma 8 del predetto art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3317

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del «Consorzio vino Colli Bolognesi», in Monteveglio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 dicembre 1998 dal Consorzio vino «Colli Bolognesi», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico», con sede in Monteveglio (Bologna), via Abbazia n. 30/c - Loc. San Teodoro, già incaricato limitatamente alla D.O.C. «Colli Bolognesi» a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 13 marzo 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a),* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata D.O.C. «Colli Bolognesi» ed anche nei confronti della D.O.C. «Colli Bolognesi Classico» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio vino «Colli Bolognesi», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico», con sede in Monteveglio (Bologna), via Abbazia n. 30/c - Loc. San Teodoro, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 13 marzo 2001.

Art. 2.

È confermato al Consorzio vino «Colli Bolognesi» l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C. «Colli Bolognesi» ed anche nei confronti della D.O.C. «Colli Bolognesi Classico» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti

dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio vino «Colli Bolognesi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3459

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 marzo 2001.

Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 20 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione è da ritenersi, in relazione alle attribuzioni e ai compiti allo stesso demandati, competente ad applicare le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi di cui:

agli articoli 1162, 1163, 1164, 1169, 1170, 1171, 1774, 1178, 1179, 1180, 1184, 1193, 1196, 1198, 1199, 1200, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213 del codice della navigazione;

agli articoli 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate e di altre pubbliche imprese di trasporto, 466 del codice penale;

Considerato che a norma del citato decreto legislativo, in relazione alla disposta depenalizzazione di reati minori, i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate provvedono alla individuazione degli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Tenuto conto dell'articolazione periferica del Ministero dei trasporti e della navigazione ed in particolare del Dipartimento dei trasporti terrestri che non ha uffici provinciali nelle regioni Trentino Alto-Adige e Sicilia;

Atteso che all'individuazione degli uffici competenti si provvede con decreto del Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Decreta:

1. Gli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione ai reati minori trasformati in illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sono:

a) per le violazioni relative al codice della navigazione indicate nelle premesse gli uffici circondariali marittimi, ove la competenza, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo n. 507/1999, non sia regionale;

b) per le violazioni relative agli articoli 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, 466 del codice penale, ove la competenza non sia regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano:

1) gli uffici provinciali della motorizzazione civile territorialmente competenti;

2) gli uffici provinciali di Reggio Calabria e di Verona per gli illeciti commessi nel territorio rispettivamente della regione Sicilia e della regione Trentino Alto-Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro: BERSANI

01A3368

DECRETO 21 marzo 2001.

Limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 8, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 18 febbraio 2001, concernente l'istituzione dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale;

Ritenuta la necessità di individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dagli strumenti di pianificazione dell'area portuale e con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Visti gli elementi forniti dalla capitaneria di porto di Olbia e dall'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei indicati nel piano regolatore portuale e compresi nel tratto di costa che va dalla «Punta de su Filiu», identificata dalle coordinate geografiche aventi latitudine 40°55'39"N e longitudine 009°34'32"E alla «Punta delle Saline», avente latitudine 40°54'55"N e longitudine 009°34'47"E, nonché dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla zona nord denominata «Lungomare», identificata dalle coordinate geografiche aventi latitudine 40°59'50"N e longitudine 009°31'00"E, alla zona sud denominata «Il Macello» avente latitudine 40°58'60"N e longitudine 009°32'90"E.

Roma, 21 marzo 2001

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

01A3535

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 marzo 2001.

Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: sostituzione del sito di Pesche con il sito di Miranda - Santa Lucia. (Deliberazione n. 98/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di consiglio del 7 marzo 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, in particolare l'art. 35 dello stesso;

Vista la delibera n. 68/98 concernente l'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la delibera n. 105/99 concernente integrazioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999;

Vista la delibera n. 95/00/CONS concernente ulteriori integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva così come integrato dalla delibera n. 105/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000;

Vista la delibera n. 664/00/CONS, concernente integrazioni e modifiche al Piano nazionale di assegnazione

delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, in particolare recante rettifiche al sito di Novara, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 2000;

Vista la delibera n. 799 del 19 giugno 2000 della giunta della regione Molise, pervenuta all'Autorità in data 9 ottobre 2000 con nota del Ministero delle comunicazioni, con la quale è stato proposto l'inserimento nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva del sito in località Santa Lucia del comune di Miranda in luogo del sito di Pesche;

Vista la nota summenzionata del Ministero delle comunicazioni che, fornendo le caratteristiche di ubicazione (coordinate geografiche e altezza s.l.m.) del sito di Miranda-Santa Lucia, ha rilevato, attraverso i sistemi di simulazione in dotazione, che la zona di copertura assicurata dal succitato sito è sostanzialmente equivalente a quella del sito di Pesche;

Considerato che l'Autorità ha proceduto, tramite le competenti strutture, a verificare che sulla nuova postazione possono essere confermate le stesse caratteristiche radioelettriche di irradiazione degli impianti già attribuite sulla postazione di Pesche senza alterare la situazione di compatibilità radioelettrica con gli altri siti di piano;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di sostituzione del sito avanzata con la summenzionata delibera della giunta della regione Molise;

Udita la relazione del commissario Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato è modificato ed integrato come segue:

a) il sito di Pesche nella regione Molise è soppresso;

b) viene inserito il nuovo sito di Miranda-Santa Lucia, la cui scheda tecnica è allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Rimane invariato per il resto il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al comma 2 della delibera n. 95/00/CONS.

3. Copia del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così come modificato in attuazione della presente delibera, è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 marzo 2001

Il presidente: CHELI

01A3318

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. 711/2.1.S del 7 marzo 2001 con la quale la procura generale della Repubblica di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 27 febbraio 2001 a seguito della chiusura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 17, per ragioni di ordine pubblico in occasione della manifestazione della Sartiglia, disposta con decreto della stessa procura generale del 24 febbraio 2001;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 27 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 marzo 2001

Il direttore regionale: PALMIERI

01A3474

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 12 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la delibera del senato accademico del 27 novembre 2000 che modifica gli articoli 23 e 32 dello statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 febbraio 2001 con la quale si esprime parere favorevole;

Decreta:

Gli articoli 23 e 32 dello statuto sono così modificati:

Art. 23.

Il Nucleo di valutazione d'Ateneo

1. È istituito nell'Università il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il nucleo di valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.

3. Il nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle facoltà di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresì parte del nucleo di valutazione, uno studente, eletto fra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico.

4. Il nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; il senato accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

6. Il nucleo di valutazione ed i gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.

Art. 32.

Comitati per la didattica ed il diritto allo studio

Le facoltà disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al consiglio del corso di studio ed al consiglio di facoltà nonché al nucleo di valutazione di Ateneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

01A3475

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, per la realizzazione del programma di cooperazione a favore della facoltà di economia dell'Università «Eduardo Mondlane» di Maputo, con annesso tecnico, firmato a Maputo l'11 ottobre 1996.

Il giorno 22 novembre 2000 è entrato in vigore il memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, per la realizzazione del programma di cooperazione a favore della facoltà di economia dell'Università «Eduardo Mondlane» di Maputo, con annesso tecnico, firmato a Maputo l'11 ottobre 1996.

Il suddetto accordo, conformemente a quanto in esso stabilito all'art. 12, è entrato in vigore in data 22 novembre 2000.

01A3408

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 aprile 2001

Dollaro USA	0,8772
Yen giapponese	110,83
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,61800
Corona svedese	9,1470
Franco svizzero	1,5264
Corona islandese	80,84
Corona norvegese	8,0580
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57874
Corona ceca	34,470
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,78
Litas lituano	3,5097
Lat lettone	0,5569
Lira maltese	0,4003
Zloty polacco	3,5948
Leu romeno	24203
Tallero sloveno	216,2249
Corona slovacca	43,668
Lira turca	965000
Dollaro australiano	1,8165
Dollaro canadese	1,3808
Dollaro di Hong Kong	6,8407
Dollaro neozelandese	2,2010
Dollaro di Singapore	1,5917
Won sudcoreano	1182,47
Rand sudafricano	7,0615

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3809

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT+ND».

Provvedimento n. 54 del 26 febbraio 2001

Procedura mutuo riconoscimento N. DE/V/0202//001/V01

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS TRT+ND - flacone da 250 ml (500 dosi) A.I.C. n. 102869017 e flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102869029.

Richiesta sito produttivo alternativo per la produzione dell'antigene inattivato del virus della rinotracheite aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., via Brembo n. 27 - Milano.

Oggetto del provvedimento: aggiunta sito produttivo per la produzione dell'antigene inattivato della rinotracheite aviare.

Si autorizza, per la produzione dell'antigene inattivato della rinotracheite aviare, l'aggiunta del sito produttivo di Salamanca (Spagna) dove avranno luogo anche le fasi di confezionamento secondario del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT+ND».

Provvedimento n. 55 del 26 febbraio 2001

Procedura mutuo riconoscimento N. DE/V/0202//001/V02

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS TRT+ND - flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102869017 e flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102869029.

Richiesta estensione periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., via Brembo n. 27 - Milano.

Oggetto del provvedimento: Estensione periodo di validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis RT+IBmulti+G+ND».

Provvedimento n. 56 del 26 febbraio 2001

Procedura mutuo riconoscimento N. DE/V/0212//001/V01

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «NOBILIS RT+IBmulti+G+ND» - flacone da: 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 103074011 e flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 103074023.

Richiesta sito produttivo alternativo per la produzione degli antigeni ART e Gumboro.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., via Brembo n. 27 - Milano.

Oggetto del provvedimento: aggiunta sito produttivo per la produzione degli antigeni dei virus della rinotracheite aviare e della malattia di gumboro.

È approvato, per la produzione degli antigeni dei virus della rinotracheite aviare e della malattia di gumboro anche il sito produttivo di Salamanca (Spagna) dove avranno luogo anche le fasi di confezionamento secondario.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Insol Tricofito».

Provvedimento n. 57 del 26 febbraio 2001

Procedura mutuo riconoscimento N. DE/V/0201//00/V04/00

Prodotto medicinale veterinario ad azione immunologica «INSOL TRICOFITO»:

flacone da 50 ml, A.I.C. numero 102312016;

flacone da 100 ml, A.I.C. numero 102312028;

flacone da 250 ml, A.I.C. numero 102312030.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim (Germania) rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze - via Pellicceria n. 10 - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento:

Richiesta estensione periodo di validità

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincomix 110».

Provvedimento n. 58 del 26 febbraio 2001

Oggetto: Premiscela per alimenti medicantosi «LINCOMIX 110».

Confezioni:

sacco 1 kg A.I.C. n. 102640012;

sacco 5 kg A.I.C. n. 102640036;

sacco 25 kg A.I.C. n. 102640024.

Richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale e aggiunta sito di produzione alternativo.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Lincosint 110» e la produzione presso l'officina Eurhema S.r.l., via Leopardi, 2 Cavriago (Reggio Emilia).

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

I lotti della premiscela per alimenti medicamentosi prodotti con la precedente denominazione «Lincomix 110» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta;

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampidox».

Provvedimento n. 59 del 26 febbraio 2001

Oggetto: Premiscela per alimenti medicantosi «AMPIDOX».

Richiesta di sostituzione dell'ecipiente e attribuzione nuovi numeri di A.I.C..

È autorizzata la modifica dell'eccipiente amido di frumento con l'eccipiente semola di grano duro e si attribuiscono i nuovi numeri di A.I.C. Sacco da 5 kg n. 102982016, sacco da 25 kg n. 102982028 per il prodotto in oggetto.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta;

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3402

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «H Atetal».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.329/D50 del 5 marzo 2001

H ATETAL:

dose richiamo 1 F 0,5 ml, 011268 012/V;

1 siringa sterile 0,5 ml, 011268 024/V.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

01A3369

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica l8 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 28 febbraio 2001 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica l8 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Vicenza International School in Vicenza.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

Dal 28 febbraio 2001 sono revocati il decreto 11 gennaio 1992, con il quale veniva iscritto nell'elenco sopra menzionato l'istituto «VIS Vicenza Internationai School - sezione della St.Alban's Preparatory School di Londra» e il successivo decreto di modifica del 16 marzo 1994.

01A3320

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Tuscia»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Tuscia», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia di Viterbo - CO.PRO.VIT. con sede in Viterbo, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione Generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DELLA PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TUSCIA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Tuscia» è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione e trasformazione delle olive della D.O.P. «Tuscia» comprende il territorio della provincia di Viterbo idoneo a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Nel suo insieme la zona della D.O.P. «Tuscia» comprende i territori dei seguenti comuni: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (parte) Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (parte) Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

La parte del comune di Tuscania e Montalto di Castro è delimitata da una linea immaginaria che parte dal punto di incrocio tra i comuni di Arlena di Castro, Piansano e Tuscania e prosegue in direzione sud sud-ovest lungo il confine che divide il comune di Tuscania da quello di Arlena di Castro fino al fosso Arroncino di Pian di Vico e continua lungo il percorso del predetto fosso fino al torrente Arrone; prosegue poi lungo lo stesso torrente fino al Guado dell'Olmo; continua in direzione nord nord-ovest dal Guado dell'Olmo percorrendo la strada provinciale dogana che collega Tuscania a Montalto di Castro fino al bivio con la strada statale n. 312 Castrense; prosegue verso nord-ovest ripartendo dal suddetto bivio e percorrendo la strada statale castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli archi di Pontecchio; percorre detto fosso fino al fiume Fiore e prosegue verso monte, lungo l'alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di Canino, di Ischia di Castro e Manciano; prosegue in direzione ovest fino al Mar Tirreno lungo il confine che separa la regione Lazio dalla regione Toscana.

Art. 3.

Varietà di olivo

L'olio a D.O.P. «Tuscia» deve essere prodotto con olive delle varietà che tradizionalmente sono coltivate nella Tuscia: Caninese, Frantoio, Leccino, Moraiolo, Maurino e loro cloni derivati presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%.

Oltre alle varietà menzionate è ammessa la presenza di altre varietà in percentuale max del 20% tra cui le più comuni sono: Pendolino, Olivone di Viterbo, Crognolo.

Art. 4.

Caratteristiche naturali dell'ambiente di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione degli oli a D.O.P. «Tuscia» di cui all'art. 1, così come i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelle atte a conferire tradizionali caratteristiche qualitative.

Dal punto di vista geomorfologico, la zona si presenta con altimetrie diverse che arrivano fino ad un massimo di 600 m s.l.m..

L'origine vulcanica dei terreni genera una predominanza sull'intera zona delle piroclastiti rendendo così il suolo che ne deriva di elevata fertilità.

Nel complesso i terreni sono, dotati di buona fertilità ed in particolare alcune caratteristiche del suolo quale la composizione granulometrica, la capacità di ritenzione idrica, le riserve minerali e la reazione, insieme ai fattori pedogenetici (clima, esposizione, altitudine, ecc...) confermano la vocazione coltura dell'olivo.

Il clima temperato con precipitazioni intorno ai 900 mm annui distribuiti prevalentemente nel periodo primaverile-autunnale fatta eccezione per l'area dei Colli Cimini caratterizzata da sensibili escursioni termiche e maggiori piovosità.

Nella zona, l'olivo rappresenta una delle colture più diffuse, con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro, intensivi con oltre 300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad ettaro.

Negli oliveti specializzati ed intensivi le forme di allevamento possono essere il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono rovescio e qualunque altra forma adattabile all'olivo. Per gli oliveti promiscui, le forme di allevamento più diffuse sono il vaso policonico ed il vaso libero.

Le pratiche di potatura sono eseguite generalmente con cadenza annuale, mentre ad intervalli più lunghi si esegue la potatura di rinnovo.

La concimazione dei terreni è di tipo minerale ed organica; sono raccomandati apporti annui di fertilizzanti che non superino le asportazioni al netto delle perdite e garantiscano il mantenimento della fertilità del terreno e la stabilità dell'ecosistema ad esso collegato.

La difesa fitosanitaria è eseguita nel rispetto dell'equilibrio dell'ecosistema, evitando gli interventi inutili e dannosi all'entomofauna utile ed attenendosi quindi alle indicazioni dei servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e disseccanti.

Ulteriori pratiche agronomiche dovranno essere conddotte in maniera razionale e tale da salvaguardare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Raccolta e post-raccolta

Le olive devono essere prelevate direttamente dall'albero mediante la raccolta manuale o meccanica e quant'altro non danneggi il prodotto.

Il grado di maturazione delle olive alla raccolta non dovrà eccedere lo stadio fenologico di invaiatura superficiale dell'epicarpo e comunque dovrà protrarsi non oltre il 20 dicembre per le cultivars precoci (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino, ecc...) e non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese, Moraiolo, ecc...). È tassativamente vietato l'uso di prodotti cascolanti.

La produzione massima di olive per ettaro non può superare i kg 9.000 (novemila) negli oliveti specializzati ed intensivi mentre negli oliveti consociati e promiscui la produzione massima di olive per pianta non può superare i kg 90 (novanta).

Il trasporto delle olive al frantoio dovrà essere effettuato in recipienti idonei subito dopo la raccolta e comunque entro un giorno dalla stessa.

Le partite di olive pervenute al frantoio devono rispondere ai requisiti di maturazione, freschezza ed integrità, pena il rigetto delle stesse. Le olive dovranno essere lavorate entro e non oltre un giorno dal conferimento al frantoio.

Art. 7.

Modalità di oleificazione

Le pratiche di oleificazione sono:

1) lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e defogliazione;

2) molitura con frangitori idonei;

3) gramolatura a temperatura controllata non superiore a 32^{0}C e per tempi inferiori ai 60 minuti;

4) estrazione fisica con impianti del tipo a pressione, a centrifugazione continua (con o senza aggiunta di acqua), a percolamento più pressione, a percolamento più centrifugazione:

nel caso di estrazione per pressione, i fiscoli devono essere puliti ad ogni riavvio del ciclo, le pressioni esercitate non devono essere superiori a 400 Kg/cmq con unica estrazione e tempo massimo di due ore;

nel caso di estrazione per centrifugazione con aggiunta di acqua, questa dovrà essere potabile, ed avere una temperatura tale da non aumentare la temperatura della pasta di olive all'entrata della centrifuga;

5) centrifugazione del mosto oleoso: l'olio ed il mosto oleoso estratto dovranno essere immediatamente allontanati dai residui di acqua di vegetazione mediante separatori continui in acciaio inox. All'uscita degli impianti di estrazione, la temperatura dell'olio non dovrà superare i 28 ^{0}C;

6) purificazione dell'olio per filtrazione o altro mezzo di tipo fisico.

Le operazioni di oleificazione dovranno essere effettuate in oleifici situati entro i limiti della zona indicata dall'art. 2 e non dovranno protrarsi oltre il 16 gennaio.

La conservazione dell'olio dovrà avvenire in recipienti di acciaio inox perfettamente puliti e senza tracce di detergenti.

La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

Art. 8.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a D.O.P. «Tuscia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde smeraldo con riflessi dorati al giallo;

odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;

sapore: di fruttato leggero o marcato con sensazione di amaro e piccante di intensità variabile;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 gr di olio; numero di perossidi: $\leq$a 12meq 0_2/kg di olio;

punteggio saggio organolettico $\geq$6,5.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E..

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla D.O.P. «Tuscia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore menzione del presente disciplinare ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, selezionato, scelto e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad aree geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P. «Tuscia».

Sono inoltre consentite una contro-etichetta e/o cartellino in cui siano riportate notizie circa la zona di produzione, le modalità di coltivazione, il tipo di lavorazione, la varietà ed il significato biologico e merceologico dell'olio.

I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine di oliva a D.O.P. «Tuscia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è stato opportunamente ridisegnato da reperto etrusco di Antefissa in terracotta proveniente dagli scavi dell'abitato di Acquarossa (Viterbo) il cui originale è presso il museo di Civitacastellana (Viterbo). La Antefissa è un colore ocre scuro (colore pantone n. 1685 C) sostenuta dalla scritta Tuscia in colore rosso scuro (colore pantone n. 187 C) in campo rettangolare verticale giallo (retino 70% colore pantone 130 C) e fascia di base in colore nero (process Black C) con scritta su due righe olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta.

01A3460

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento per l'incentivazione di solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura, per favorire l'applicazione del decreto direttoriale n. 100/2000, «Solare termico».

Si comunica che il Ministero dell'ambiente ha emanato, ai sensi del decreto direttoriale n. 100/2000, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento per l'incentivazione di solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare con le relative istruzioni per la compilazione, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Le domande potranno essere presentate al Ministero dell'ambiente a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* secondo le modalità indicate sul bando.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente servizio IAR, via Cristoforo Colombo n. 44, e sul sito www.minambiente.it

01A3370

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT)

«La giunta della regione Puglia con atto n. 1748 del 15 dicembre 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il PUTT. Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio per le motivazioni esposte nella stessa deliberazione».

01A3319

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici - biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 14 marzo 2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 14 febbraio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulata il 19 gennaio 2001, nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 9 marzo 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo alle ore 12, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente facente funzioni, Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
CSA DI CISAL/FIALP	CISAL
RDB/PARASTATO	RDB/CUB

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente degli enti pubblici non economici.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti destinatari del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999.

Art. 2.

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)* del CCNL del 16 febbraio 1999, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1.

2. Gli importi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

Finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale

1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 19, ultimo periodo della legge n. 488 del 1999, in base al quale tutte le decisioni e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento professionale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di ente e in ogni caso da quelle destinate alla contrattazione integrativa. In tal senso la contrattazione collettiva integrativa individua, nell'ambito del fondo unico di ente, le risorse da destinare sia al finanziamento delle progressioni economiche all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)* del CCNL del 16 febbraio 1999, nonché degli sviluppi economici di cui all'art. 16 del medesimo contratto. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

2. Per l'anno 2000 è confermata la disciplina del CCNL del 16 febbraio 1999 per la costituzione dei seguenti fondi, fatte salve le integrazioni specificate nel comma 8:

a) il fondo unico di ente per i trattamenti accessori per il personale ricompreso nelle aree A, B e C, costituito secondo la disciplina dell'art. 31;

b) il fondo dell'area dei professionisti, costituito secondo la disciplina dell'art. 42;

c) il Fondo dell'area medica, costituito secondo la disciplina dell'art. 43;

d) il fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento costituito secondo la disciplina dell'art. 44.

3. Al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione integrativa e di finanziare l'incremento della produttività collettiva e individuale, il miglioramento qualitativo delle prestazioni e dei risultati e l'innalzamento della qualificazione professionale, e nel rispetto della disciplina del comma 7, al fondo unico di ente di cui al comma 2, lettera *a)*, sono destinate, a valere dall'anno 2001, le seguenti ulteriori risorse economiche:

a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del personale ricompreso nelle aree A, B e C;

b) le economie derivanti dalla riduzione di personale, in applicazione dell'art. 20, comma 1, punto 20-*ter*, della legge n. 488 del 1999; la relativa verifica deve essere effettuata in modo da garantire che le economie siano definitivamente acquisite in bilancio;

c) le risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal personale ricompreso nelle aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2000. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua; per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le risorse di cui al comma 1, recuperate a seguito del passaggio di area o di cessazione dal servizio a qualsiasi causa;

e) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 del personale ricompreso nelle aree A, B e C, nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.

4. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo dell'area dei professionisti, di cui al comma 2, lettera *b)*, sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:

a) un importo pari all'1,29% del monte salari dell'anno 1999 del personale dell'area dei professionisti;

b) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di cui alla lettera *a)*, nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.

5. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo dell'area medica, di cui al comma 2, lettera *c)*, sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:

a) un importo pari all'1,29% del monte salari dell'anno 1999 del personale dell'area medica;

b) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di cui alla lettera *a)*, nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5,%.

6. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al comma 2, lettera *d)*, sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:

a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del personale delle qualifiche ad esaurimento;

b) di una somma di pari importo della retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali maggiorazioni, maturata dal personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2000; l'importo è determinato in ragione di annualità ed è comprensivo della quota di tredicesima mensilità; per il primo anno di cessazione dal servizio per la quantificazione delle risorse si prendono a riferimento le quote di mensilità non erogate;

c) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di cui alla lettera *a)*, nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata all'1,5,%.

La contrattazione integrativa a livello nazionale potrà valutare la disponibilità complessiva e le condizioni di utilizzo del fondo al fine di ipotizzare una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse anche per la integrazione degli altri fondi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale in servizio in base alle disposizioni contrattuali vigenti.

7. Le risorse economiche destinate al finanziamento delle voci della retribuzione accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o per gravosità. Le conseguenti verifiche vengono effettuate ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999.

8. Le risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell'art. 32, comma 2, primo alinea, dell'art. 42, comma 3 e dell'art. 43, comma 3 del CCNL del 16 febbraio 1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000, degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al monte salari dell'anno 1999:

a) 0,36% per il personale delle aree A, B e C e delle qualifiche ad esaurimento;

b) 0,80%, per i professionisti e per il personale medico. Le nuove disponibilità sono corrisposte secondo le regole e i tempi definiti dalla contrattazione integrativa.

9. Una quota pari al 50% dell'importo derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 8 integra, dal 1° luglio 2000, l'importo corrisposto a titolo di anticipazione mensile della produttività secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

10. Le risorse dei fondi indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, adottati dai singoli enti, finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche.

Art. 5.

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 48 del CCNL del 16 febbraio 1999, previo atto di indirizzo all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento intersettoriale, il contributo a carico del datore di lavoro da destinare al fondo di pensione complementare, è determinato in misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'accordo di comparto di cui all'art. 4 dell'accordo quadro del 29 luglio 1999.

2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del CCNL 16 febbraio 1999, sarà costituito, con apposito accordo, il fondo di pensione complementare, definendone tutti gli elementi, compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento del fondo pensione, alle modalità di incentivazione della iscrizione dei lavoratori al fondo medesimo, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate.

TABELLA 1

INCREMENTI TABELLARI MENSILI

Valori per 13 mensilità

Aree e posizioni	Ex qualifica funzionale	dal 1° luglio 2000	dal 1° gennaio 2001
Area medica	II livello - tempo pieno	80.000	133.000
	I livello - tempo pieno	63.000	105.000
	II livello - tempo definito	60.000	100.000
	I livello - tempo definito	45.000	75.000
Area professionisti	Decimo livello II differ.	81.000	136.000
	Decimo livello I differ.	68.000	113.000
	Decimo livello base	53.000	89.000
C	Ispettore generale r.e.	59.000	98.000
C	Direttore divisione r.e.	54.000	91.000
C5		47.000	79.000
C4	Nono livello	47.000	79.000
C3	Ottavo livello	43.000	72.000
C2		39.000	66.000
C1	Settimo livello	39.000	66.000
B3		36.000	60.000
B2	Sesto livello	36.000	60.000
B1	Quinto livello	34.000	56.000
A3		32.000	54.000
A2	Quarto livello	32.000	54.000
A1	Terzo livello	30.000	51.000

TABELLA 2

TABELLARI ANNUI

Valori per 12 mensilità

Aree e posizioni	Ex qualifica funzionale	dal 1° luglio 2000	dal 1° gennaio 2001
Area medica	II livello - tempo pieno	50.988.000	52.584.000
	I livello - tempo pieno	38.364.000	39.624.000
	II livello - tempo definito	35.272.000	36.472.000
	I livello - tempo definito	24.203.000	25.103.000
Area professionisti	Decimo livello II differ.	52.228.000	53.860.000
	Decimo livello I differ.	41.748.000	43.104.000
	Decimo livello base	30.277.000	31.345.000
C	Ispettore generale r.e.	34.024.000	35.200.000
C	Direttore divisione r.e.	30.886.000	31.978.000
C5		28.276.000	29.224.000
C4	Nono livello	25.415.000	26.363.000
C3	Ottavo livello	22.191.000	23.055.000
C2		20.592.000	21.384.000
C1	Settimo livello	19.355.000	20.147.000
B3		18.856.000	19.576.000
B2	Sesto livello	16.815.000	17.535.000
B1	Quinto livello	15.193.000	15.865.000
A3		14.852.000	15.500.000
A2	Quarto livello	13.903.000	14.551.000
A1	Terzo livello	12.589.000	13.201.000

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-AIMA (Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo), trasferito all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, trovano applicazione le clausole dei contratti relativi al comparto enti pubblici non economici, a decorrere dal 16 ottobre 2000.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In relazione a quanto indicato all'interno della dichiarazione congiunta n. 6, contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici, siglato in data 14 febbraio 2001, si precisa che, per mero errore materiale è stata riportata come percentuale del compenso aggiuntivo per mancata fruizione del riposo settimanale, il 50% in luogo dell'80%.

La dichiarazione deve essere pertanto correttamente intesa nel senso che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del contratto sopra richiamato, al dipendente deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lettera *a).*

NOTA A VERBALE

La scrivente organizzazione sindacale, facendo seguito alla nota a verbale presentata all'atto della non sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul biennio economico 2000-2001 EPNE, ribadisce il proprio formale dissenso in merito ai contenuti dell'articolato.

Il tentativo adottato in extremis per ricercare un possibile recupero del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del comparto, non risolve la sostanza del problema.

Infatti, la formulazione del verbale redatto ipotizza un adeguamento economico di incerta natura circoscritto alla capacità di bilancio del singolo ente.

Il provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e connesso ad eventi indipendenti dalla stessa volontà dell'ente, si connota come elemento di forte sperequazione nel trattamento economico dei lavoratori del comparto che corrono il rischio di subire inevitabili discriminazioni a parità di livello di prestazione e di produttività.

La scrivente organizzazione sindacale chiede che la presente nota, unitamente a quella che si ripropone in allegato, siano recepite nel documento contrattuale definitivo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La RdB non sottoscrive il presente accordo per numerosi motivi di metodo e di merito.

Per quanta riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che ha portato, in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione di una «preintesa» che è dovuta essere prima trasformata in ipotesi di accordo e successivamente persino integrata.

A questo riguardo la RdB contesta più in generale la tendenza in atto di procedere alla stipula prematura di ipotesi di accordo incomplete, successivamente infarcite di «note aggiuntive» e «verbali integrativi» su questioni, anche di carattere generale, volutamente non affrontate in precedenza.

Per quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti:

gli aumenti sulla retribuzione tabellare non tengono conto (come invece avrebbero dovuto in base agli accordi di luglio 1993) del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 1998 e 1999, e per l'anno 2000 hanno decorrenza luglio anziché gennaio;

gli aumenti sul salario accessorio hanno per la massima parte valenza per il solo 2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non quantificabili, quali ad esempio gli eventuali pensionamenti;

i numerosi riferimenti al monte salari 1999, oltre che aumentare le differenze retributive già esistenti tra i dipendenti dei vari enti, penalizzano tutti quegli enti che nel frattempo hanno aumentato la consistenza del personale in servizio;

del tutto illegittima e basata su una volutamente distorta interpretazione della legge n. 488/1999 la previsione di finanziare i passaggi di qualifica all'interno delle aree con i fondi unici di ente;

penalizzante per gli ex ispettori generali e gli ex direttori di divisione la previsione di poter dirottare con la contrattazione integrativa di ente parte delle somme destinate al loro fondo verso i fondi del restante personale;

arbitraria, contraddittoria ed in totale antitesi con gli esiti della commissione ex art. 33, la scelta di procedere per medici e professionisti al rinnovo del biennio economico in assenza della definizione del contratto quadriennale di riferimento normativo.

In questo quadro totalmente negativo la tardiva sottoscrizione del «verbale integrativo» del 19 febbraio 2001, pur rappresentando una significativa, anche se non sufficiente, apertura sul piano economico, non modifica (anche perché non accompagnata da alcuna revisione degli altri punti contestati), il giudizio complessivamente negativo sull'accordo, peraltro sonoramente bocciato dai lavoratori con il referendum promosso dalla RdB.

La RdB proseguirà pertanto la mobilitazione già in atto contro i contenuti ed il metodo con cui si è raggiunto il presente accordo.

01A3537

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651078/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035